SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

Ministero per i beni culturali e ambientali

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio provinciale di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio provinciale di Como ed il presidente, nella persona del dottor Giuseppe Livio;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato presidente, approvata con delibera n. 5 del 27 febbraio 1997, da sedici consiglieri su trenta assegnati all'amministrazione provinciale di Como;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Como è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ardia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Como è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del presidente nella persona del dott. Giuseppe Livio.

Successivamente, in data 10 febbraio 1997, tredici consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto presidente, approvata con delibera n. 5 del 27 febbraio 1997 da sedici componenti.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 473/Gab. del 19 marzo 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali della provincia che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Como ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Alberto Ardia.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Dinami.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Dinami (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa di dimissioni presentate contestualmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dinami (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Contarino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dinami (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto del sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 marzo 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 529/Gab. del 21 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dinami (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Contarino.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Aradeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Aradeo (Lecce ed il sindaco nella persona del dott. Agostino Caggia;

Considerato che, in data 19 febbraio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Agostino Caggia.

Il citato amministratore, in data 19 febbraio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie a causa delle successive dimissioni rassegnate, in data 11 marzo 1997, dal vice sindaco e dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Lecce, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1994, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona della dott.ssa Daniela Lupo, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto disposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142; ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aradeo (Lecce).

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Susegana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Susegana (Treviso) ed il sindaco nella persona del sig. Gianni Montesel;

Considerato che, in data 3 marzo 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Susegana (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Susegana (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianni Montesel.

Il citato amministratore, in data 3 marzo 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Susegana (Treviso).

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerata Nuova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 marzo 1997, da dieci membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della quasi totalità dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5287/2146/95 Gab. del 4 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerata Nuova (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Simala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle conslutazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Simala (Oristano) ed il sindaco nella persona del dott. Emilio Paolo Pusceddu;

Considerato che, in data 12 marzo 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Simala (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Simala (Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Emilio Paolo Pusceddu.

Il citato amministratore, in data 12 marzo 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° aprile 1997, dal vice sindaco, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Oristano, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Andrea Leo, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Simala (Oristano).

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4198

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 31.540.950 di cui all'ordinanza n. 1957/FPC del 22 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2577).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1957/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1990, con la quale è stata assegnata la somma di L. 3.570.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Liguria;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 31.540.950;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 31.540.950 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1957/FPC del 22 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4202

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 14.816.200 di cui all'ordinanza n. 1001/FPC/ZA del 3 giugno 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2578).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1001/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Liguria la somma di L. 600.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Levanto;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 14.816.200;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 14.816.200 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1001/FPC/ZA del 3 giugno 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4203

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 75.573.580 di cui all'ordinanza n. 1972/FPC del 16 luglio 1990 concernente interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 2579).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Lucca la somma di L. 511.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di luglio e agosto 1987;

Considerato che, alla data odierna, sono stati completati gli interventi e che risulta una somma residua di L. 75.573.580;

Considerato, altresì, che detta somma risulta disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 75.573.580 assegnata al comune di Lucca con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972/FPC del 16 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4204

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 153.429.615 di cui all'ordinanza n. 1802/FPC del 9 ottobre 1989 concernente interventi urgenti ed indispensabili per fronteggiare la crisi idrica nel comune di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 2580).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1802/FPC del 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 19 ottobre 1989, con la quale è stata assegnata al comune di Bagnoli Irpino (Avellino) la somma di L. 1.500.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune stesso;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 1.346.570.385 ed una conseguente somma residua di L. 153.429.615;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 153.429.615 assegnata al comune di Bagnoli Irpino con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1802/FPC del 9 ottobre 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4205

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 511.215 di cui all'ordinanza n. 1513/FPC del 26 luglio 1988 concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con la voragine verificatasi in via de Pinedo nel comune di Napoli. (Ordinanza n. 2581).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1513/FPC del 26 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988, concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con la voragine verificatasi in via de Pinedo nel comune di Napoli, che assegna al comune medesimo un finanziamento complessivo di L. 2.400.000.000;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 2.399.488.785 ed una conseguente somma residua di L. 511.215, e che l'ultima erogazione risale al novembre 1989;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 511.215 assegnata al comune di Napoli con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1513/FPC del 26 luglio 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4206

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 40.143.370 di cui all'ordinanza n. 2127/FPC del 12 aprile 1991 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Anacapri, in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2582).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2127/FPC del 12 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1991, concernente l'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione dell'immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico nel comune di Anacapri (Napoli), che assegna al comune medesimo un finanziamento complessivo di L. 219.000.000;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 178.856.630 ed una conseguente somma residua di L. 40.143.370, e che l'ultima erogazione risale al febbraio 1992;

Tenuto conto che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 40.143.370 assegnata al comune di Anacapri (Napoli) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2127/FPC del 12 aprile 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4207

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 329.238.400 di cui all'ordinanza n. 1059/FPC/ZA del 14 luglio 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Campania. (Ordinanza n. 2583).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1059/FPC/ZA del 14 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Paupisi (Benevento), che assegna al comune medesimo un finanziamento complessivo di L. 1.500.000.000, per le sole opere urgenti di consolidamento lungo il versante sinistro orografico del Vallone Pisciarello nei pressi del centro capoluogo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 1.170.761.600 ed una conseguente somma residua di L. 329.238.400, e che l'ultima erogazione risale al maggio 1990;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 329.238.400 assegnata al comune di Paupisi (Benevento) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1059/FPC/ZA del 14 luglio 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4208

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 45.789.770 di cui all'ordinanza n. 2030/FPC del 30 ottobre 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Serrara Fontana, in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2584).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2030/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 1990, che assegna all'Amministrazione provinciale di Napoli un ulteriore finanziamento di L. 250.000.000 per il completamento dei lavori di consolidamento tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Serrara Fontana (Napoli);

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 704.210.230 ed una conseguente somma residua di L. 45.789.770, e che l'ultima erogazione risale al gennaio 1996;

Tenuto conto che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 45.789.770 assegnata all'Amministrazione provinciale di Napoli per interventi urgenti nel comune di Serrara Fontana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2030/FPC del 30 ottobre 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4209

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 51.000.000 di cui all'ordinanza n. 1869/FPC del 9 febbraio 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento. (Ordinanza n. 2585).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1869/FPC del 9 febbraio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1990, che assegna al comune di S. Lorenzo Maggiore (Benevento) un finanziamento complessivo di L. 1.000.000.000 per interventi tesi all'eliminazione dell'immediato pericolo incombente per la pubblica incolumità a seguito di movimento franoso nel comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 949.000.000 ed una conseguente somma residua di L. 51.000.000, e che l'ultima erogazione risale al settembre 1995;

Tenuto conto che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 51.000.000 assegnata al comune di S. Lorenzo Maggiore (Benevento) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1869/FPC del 9 febbraio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4210

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 2589).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell' interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernehte la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico del 12 maggio 1997;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, nonché ad interventi di emergenza e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130;

Sentita la regione Umbria;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e per i beni culturali ed ambientali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato, provvede all'individuazione dei comuni, ubicati nel territorio della provincia di Perugia, gravemente danneggiati dall'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 e agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

Il commissario delegato provvede altresì, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 130 del 19 maggio 1997, agli interventi necessari nel comune di Acquasparta in provincia di Terni, non fronteggiabili dal comune stesso.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al prefetto di Perugia ai sensi del successivo art. 10.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione e degli enti locali.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 2, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della provincia, dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati e dal presidente del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 5. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.

5. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici, compresi quelli di carattere monumentale, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal direttore dell'Istituto per il rischio sismico del C.N.R. e composto da due tecnici del gruppo nazionale di difesa dai terremoti del C.N.R., da due tecnici designati dalla regione, da un rappresentante del servizio sismico nazionale, della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, del provveditorato alle opere pubbliche e del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità, nonché sulla base degli accertamenti direttamente effettuati dal comitato tecnico-scientifico, nonché delle prescrizioni tecniche dallo stesso adottate, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano per gli interventi di emergenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del 12 maggio 1997, nonché per il risanamento del dissesto idrogeologico e conseguente movimento franoso in atto della rupe su cui poggia il centro abitato di Massa Martana aggravatosi a seguito del sisma, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza. Nel piano sono, altresì, individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 1. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale.

2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza già attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti con priorità per quelli nei comuni colpiti dal sisma con intensità del grado V, VI e VII.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al consolidamento complessivo degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché le verifiche effettuate sulle agibilità degli edifici ed il rilevamento analitico dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e di miglioramento sismico.

4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione è assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 6 miliardi per l'anno 1997 posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su tale finanziamento gravano anche le spese di cui all'art. 1, comma 5, nel limite massimo di lire 200 milioni.

2. Gli interventi relativi agli immobili di interesse storico, artistico e culturale, con priorità per gli edifici di culto, sono disposti a cura e a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali avvalendosi della deroga di cui all'art. 11 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Art. 4.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti degli interventi ricompresi nella presente ordinanza, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendoi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 6.

2. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini e alle procedure previste dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e con i poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistiche territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinché una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga anche alle norme vigenti.

L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 5.

1. Le opere di cui al piano indicato all'art. 2, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 6.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, articoli 3, comma 1, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 7.

1. Ai proprietari di unità immobiliari abitate, colpite dall'evento sismico del 12 maggio 1997, sgomberate e dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 20 milioni per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita ed agevolarne il rientro nelle abitazioni. A tal fine è assegnata la somma di lire 3,5 miliardi al commissario delegato. L'onere grava sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui all'art. 7 per finanziare il piano di cui all'art. 2.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire i beni mobili necessari al superamento dell'emergenza. Gli oneri conseguenti a tale attività compresa la loro movimentazione ed il trasporto saranno liquidati dalla prefettura di Perugia con le disponibilità di cui all'art. 10.

Art. 10.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, e la rimozione di situazioni di pericolo, compresi quelli disposti dagli enti locali e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche e quelli da attuare per la riapertura degli edifici di culto del comune di Massa Martana, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile, dalle organizzazioni di volontariato e per le esigenze di lavoro straordinario prestato dal personale della prefettura di Perugia, è assegnata al prefetto complessivamente la somma di lire 2.500 milioni. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile, nel numero di 7 unità, è riconosciuto per attività eccezionalmente svolte in occasione dell'emergenza e per un periodo non superiore ad un mese, un compenso fino a 50 ore di lavoro straordinario effettivamente prestato, in eccedenza a quello svolto nella propria amministrazione. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2020 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il personale dipendente dal comune di Massa Martana impegnato nelle attività di emergenza, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle previste dal rispettivo contratto di lavoro, fino a cinquanta ore mensili per un periodo non superiore ad un mese con onere a carico del bilancio comunale.

Art. 12.

1. Per gli interventi eseguiti in occasione del sisma verificatosi nella provincia di Perugia il 12 maggio 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi di lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n 422.

2. All'onere di L. 1.300.000.000 di cui al comma 1, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi si provvede con onere a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali somme sono trasferite su pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Art. 13.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 14.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi d'emergenza conseguenti all'evento sismico del 12 maggio 1997 finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Umbria e dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Art. 15.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e il prefetto di Perugia sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 16.

1. Nei confronti di soggetti residenti nel comune di Massa Martana, colpito in modo particolare dall'evento sismico del 12 maggio 1997, sono sospesi, a decorrere dal 12 maggio 1997 e fino al 12 ottobre 1997 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 100 milioni, si provvede a carico del capitoli 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Nei confronti degli enti locali i termini previsti dagli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dagli articoli 54, comma 6, e 63 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi di quattro mesi.

Art. 17.

1. In favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nel comune di Massa Martana, sono sospesi, a decorrere dal 12 maggio 1997 e sino al 12 settembre 1997, i termini, amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti, diretti o tramite ruolo,

di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predeta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri.

2. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4214

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Integrazione all'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 concernente primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone. (Ordinanza n. 2590).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 settembre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche del mese di ottobre 1996;

Considerato che alla data odierna, nonostante gli sforzi posti in essere, la ripresa del tessuto sociale e produttivo è faticosa e lenta;

Ravvisata l'opportunità di fornire il giusto sostegno prevedendo ulteriori misure di natura tributaria e previdenziale;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato professore Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei confronti di soggetti residenti nel comune di Crotone, copito in modo particolare dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996, sono sospesi, a decorrere dal 14 ottobre 1996 e fino al 14 ottobre 1997 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipenenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versmento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 300 milioni, si provvede a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. In favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nel comune di Crotone, sono sospesi, a decorrere dal 14 ottobre 1996 e sino al 14 ottobre 1997, i termini, amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti in entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrzione e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto dalla predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

2. Non si dà comunque luogo a rimborso o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4213

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Modificazioni e integrazioni all'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997 concernente: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici del mese di novembre 1996 nella regione Toscana, provincia di Massa Carrara, e modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2453 del 5 agosto 1996, n. 2463 del 1° ottobre 1996, n. 2496 del 7 dicembre 1996». (Ordinanza n. 2591).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Toscana, provincia di Massa Carrara;

Vista l'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 1997;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Vista la nota in data 28 aprile 1997 della regione Toscana, con la quale viene chiesta la concessione di contributi per le attività produttive danneggiate dagli eventi metereologici del novembre 1996;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta formulata dalla regione Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato professore Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

Dopo l'art. 6 dell'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 1997, è inserito il seguente art. 6-*bis:*

«Art. 6-*bis*. — 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 è assegnato un contributo strordinario nel limite massimo di lire 80 milioni. L'onere relativo graverà sui fondi previsti dall'art. 2, punto 4, della presente ordinanza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4211

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Umbria. (Ordinanza n. 2592).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Umbria;

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che sono state reperite risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili nei territori dei comuni gravemente danneggiati nella regione Umbria;

Vista la nota n. 1093 del 20 gennaio 1997 con cui la regione Umbria unitamente al Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche hanno comunicato i nominativi dei componenti del gruppo misto tecnico-scientifico;

Visto il rapporto preliminare redatto dal gruppo tecnico scientifico che individua gli interventi prioritari da attuare e la valutazione presuntiva delle prime occorrenze finanziarie;

Vista la nota della regione Umbria del 21 maggio 1997 con la quale si esprime l'assenso sui contenuti della presente ordinanza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I territori dei comuni della regione Umbria gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e di gennaio 1997, individuati dal gruppo misto tecnico-scientifico di cui in premessa, sono i seguenti:

provincia di Perugia: Bettona, Bevagna, Cascia, Cerreto di Spoleto, Città di Castello, Foligno, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Montefalco, Monte S. Maria Tiberina, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, Sellano, Spoleto, Todi, Trevi, Umbertide, Vallo di Nera, Valtopina;

provincia di Terni: Allerona, Amelia, Arrone, Castelviscardo, Montecastrilli, Narni, Penna in Teverina, Sangemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Umbria è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatesi nei territori di cui all'art. 1 e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 9.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario.

3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 4, il commissario si avvale di un comitato tecnico dallo stesso nominato. Assume i compiti e le funzioni del Comitato tecnico il gruppo tecnico-scientifico, di cui in premessa, già costituito dalla regione Umbria e dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) integrato da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Umbria e del compartimento ANAS dell'Umbria. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui al successivo art. 3, comma 3.

Art. 3.

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, il fabbisogno complessivo stimato è di lire 20 miliardi. La regione Umbria e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677, per un periodo di anni venti.

2. L'onere di ammortamento è a carico del Dipartimento della protezione civile, nella misura del 75% pari a lire 1,95 miliardi per ciascun anno, a valere sulle disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677.

3. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 2, comma 3 e per l'avvio di attività progettuali di cui al successivo art. 4, comma 3 è assegnata una somma di lire 1.200 milioni che verrà posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base dell'elenco dei principali dissesti verificatisi nel periodo novembre-dicembre 1996 e gennaio 1997 redatto dal gruppo misto regione Umbria - G.N.D.C.I. Nel piano sono altresì individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 3. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale.

2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza già attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate.

4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato e sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui al presente articolo, deve intervenire entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico. Gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore.

9. Il commissario approva i progetti entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 8 mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini e alle procedure previste dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e con i poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriale. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinché una volta che lo stesso sia approvato i lavori possono essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti

invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Le approvazioni i pareri, i visti e nulla osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative intervenute successivamente alla conferenza di servizi, di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

11. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano o della sua rimodulazione ed i lavori debbono essere eseguiti entro i successivi nove mesi.

12. Il personale dipendente dagli enti attuatori impegnato nell'attuazione degli interventi previsti in programma è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle previste dal rispettivo contratto di lavoro, fino a cinquanta ore mensili per un periodo non superiore ad un anno, con onere a carico del bilancio comunale.

Art. 5.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 4, comma 1, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, articoli 3, comma 1, 5, 6, comma 2, 7, 8, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28 e 29; il ricorso alla trattativa privata deve essere effettuato, previo esperimento di gara informale fra almeno cinque ditte;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui all'art. 4, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazioni dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 4 della presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei gironi in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 8.

1. Per l'assistenza ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili, è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato un contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

5. All'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 435 milioni, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è assegnata complessivamente la soma di lire 810 milioni al prefetto di Perugia e di lire 785 miloni al prefetto di Terni. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 5 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui all'art. 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4.

Art. 11.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli inteventi realizzati.

Art. 12.

1. Il commissario delegato ed i prefetti di Perugia e Terni sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 13.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti a ritardi, inadempienze o contezioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Vettore» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Il Vettore», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Gaddi in data 9 dicembre 1982, rep. n. 13047, reg. soc. 57/83, tribunale di Roma, BUSC 27499/195475.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4215

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pablita» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Pablita», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Raffaele Golia in data 26 gennaio 1990, rep. n. 40818, reg. soc. 2019/90, tribunale di Roma, BUSC 31736/246688.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4216

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ad Decimum» a r.l., in Grottaferrata.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Ad Decimum», con sede in Grottaferrata, costituita per rogito notaio Michele Giuliano in data 12 aprile 1979, rep. n. 19510, reg. soc. 2143/79, tribunale di Roma, BUSC 25234/168627.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4217

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coordinamento» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400; e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Coordinamento», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Famularo in data 23 maggio 1990, rep. n. 27864, reg. soc. 6672/90, tribunale di Roma, BUSC 31860/247769.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4218

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Luce» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Luce», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Federico Montesi in data 7 novembre 1991, repertorio n. 30384, reg. soc. 10708/91, tribunale di Roma, BUSC 32775/256139.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4219

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lanfranc» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Lanfranc», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cesare Marini in data 15 marzo 1976, rep. n. 43482, reg. soc. 1836/76, tribunale di Roma, BUSC 23203/145450.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4220

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bassano del Grappa» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Bassano del Grappa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Cavallaro in data 7 aprile 1951, rep. n. 52629, reg. soc. 866/51, tribunale di Roma, BUSC 10958/34751.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4221

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilcoop Zagarolo 79» a r.l., in Zagarolo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Edilcoop Zagarolo 79», con sede in Zagarolo, costituita per rogito notaio Claudio Cerini in data 27 giugno 1979, rep. n. 3841, reg. soc. 2735/79, tribunale di Roma, BUSC 25340/170209.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4222

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sincro due» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sincro due», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli in data 17 genaio 1985, rep. n. 64336, reg. soc. 2305/85, tribunale di Roma, BUSC 28872/212002.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4223

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Euridice 79» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Euridice 79», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 24 marzo 1980, rep. n. 4888, reg. soc. 2177/80, tribunale di Roma, BUSC 25824/176700.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4224

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Tettoia» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Tettoia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987 rep. n. 43843, reg. soc. 10964/87, tribunale di Roma, BUSC 30323/231140.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4225

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «TA 82» a r.l., in Pomezia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «TA 82», con sede in Pomezia, costituita per rogito notaio Domenico Sciumbata in data 15 giugno 1982, rep. n. 7521, reg. soc. 5900/82, tribunale di Roma, BUSC 27392/194250.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A4226

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Daedalus» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 113 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Daedalus» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco in data 29 giugno 1990, repertorio n. 6312, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2734; B.U.S.C. posizione n. 4088/248553, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

7A4092

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Solania» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 129 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Solania» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 6 maggio 1987, repertorio n. 10610, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8939; B.U.S.C. posizione n. 3670/228035, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4094

DECRETO 9 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ancis San Lorenzo» a r.l., in Manfredonia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 98 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Ancis San Lorenzo» a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Frattarolo Vincenzo in data 21 agosto 1990, repertorio n. 24031, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11002; B.U.S.C. posizione n. 4122/250490, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4093

DECRETO 9 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Manu» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 121 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Manu» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 4 luglio 1991, repertorio n. 100009, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11466; B.U.S.C. posizione n. 4212/253989, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4095

DECRETO 9 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Azeta» a r.l., in Mattinata.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 100 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Azeta» a r.l., con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 20 ottobre 1990, repertorio n. 78952, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11123; B.U.S.C. posizione n. 4118/250386, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 maggio 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A4096

DECRETO 20 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.P.As.», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.P.As.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 1° agosto 1979, rep. n. 166039, reg. società n. 5156, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A4227

DECRETO 20 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Achille Grandi n. 7», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Achille Grandi n. 7», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Fausto Monticelli in data 28 settembre 1964, rep. n. 331736, reg. società n. 2907, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A4228

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Piaggio veicoli europei S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle compenteze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d),* e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995. n. 32. convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996 n. 344, reiterato con decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450 e con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996, ed in particolare il punto 9) di essa;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996, con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle aree depresse, derivanti dai mutui di cui al summenzionato decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344;

Vista la nota prot. n. 4/4063/96 del 3 dicembre 1996 con la quale il competente Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'attenzione di questo Comitato uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentata dalla Piaggio veicoli europei S.p.a.;

Considerato che il piano di investimenti proposto dalla società risulta caratterizzato da un complesso articolato di iniziative nel settore della produzione industriale e della ricerca, la cui realizzazione presuppone un insediamento stabile atto a generare ricadute positive sul tessuto produttivo dell'area interessata e nel settore nazionale delle produzioni meccaniche;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 46.035,7 milioni di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a 19.597 milioni di lire nello stanziamento reso disponibile dal CIPE con la summenzionata deliberazione del 20 novembre 1995, e, quanto a 26.438,7 milioni di lire, a valere sui mutui ex decreto-legge n. 344/1996, come ripartiti con la summenzionata deliberazione dell'8 agosto 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al punto 7 — con la Piaggio veicoli europei S.p.a. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore della produzione di nuovi motori ecologici per veicoli a due ruote e di gruppi di trasmissione a rapporto variabile, da realizzarsi a Pontedera (Pisa) — area ricompresa nell'obiettivo 2, coperta dalla deroga dell'art 92.3 *c)* del trattato C.E. — e comportante un investimento complessivo ammesso di lire 290.000 milioni, così suddivisi:

	Milioni di lire
investimenti industriali	260.000
ampliamento centro ricerche e sviluppo	30.000
Totale	290.000

2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca di base, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 40% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca applicata, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 25%, rimanendo da verificare in sede esecutiva l'attribuzione delle quote di investimento relative al settore della ricerca di base ed al settore della ricerca applicata.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1997-2001, è determinato in lire 46.035,7 milioni.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 2000; gli investimenti relativi agli interventi di ampliamento del centro di ricerca e sviluppo dovranno essere realizzati entro il 1999.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione incrementale di 365 unità lavorative.

7. Il servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Piaggio veicoli europei S.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla Segreteria del Comitato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 181

97A4229

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1996.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 di detta legge che istituisce presso il Ministero del bilancio e della pogrammazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto in particolare altresì il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tener presente nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Visto l'art. 25 di detta legge che prevede l'istituzione di detto fondo nell'ambito del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto in particolare il comma 2 del succitato art. 25 che stabilisce che in attesa della riforma della finanza regionale le risorse erogate dal fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996 con la quale il CIPE per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha vincolato sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, confluite nel citato fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 la somma di lire 300 miliardi;

Considerato che il Comitato tecnico interministeriale per la montagna ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1996, n. 7/14417 del 13 novembre 1996;

Vista la nota trasmessa il 23 novembre 1996, n. 1398/140 con la quale il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali ha espresso l'intesa sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere della Conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 19 dicembre 1996.

Delibera:

1. Sono approvati per l'anno 1996 i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994 tengono conto:

a) dell'estensione del territorio montano;

b) della popolazione residente nelle aree montane,

c) della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

d) del reddito medio pro-capite;

e) del livello dei servizi;

f) dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popola-

zione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale;

indicatore di perequazione volto a tener conto delle altre fonti di finanziamento per territori montani a disposizione delle regioni.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella «colonna A» della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni del Fondo art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 di lire 300 miliardi previsti dalla delibera CIPE del 26 giugno 1996 di cui alla «colonna B» della predetta tabella.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 170

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA «ANNO 1996»

Regione	Col. A Quota di riparto	Col. B Assegnazione (mld di lire)
Piemonte	13,46	40,370
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	7,46	22,294
Trentino-Alto Adige	—	—
Veneto	4,05	12,149
Friuli-Venezia Giulia	—	—
Liguria	4,51	13,538
Emilia-Romagna	4,99	14,979
Toscana	7,17	21,515
Umbria	3,18	9,533
Marche	5,50	16,493
Lazio	4,40	13,187
Abruzzi	9,50	28,507
Molise	3,98	11,592
Campania	8,69	26,056
Puglia	3,99	11,983
Basilicata	7,51	22,532
Calabria	11,60	34,813
Sicilia	—	—
Sardegna	—	—
Italia	100	300,000

97A4230

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Finanziamento di un progetto della regione Liguria compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/95 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996 n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990, e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli

importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Liguria ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla nuova edificazione e sopraelevazione del padiglione AIDS dell'ospedale di La Spezia-Felettino;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità con le note n. 100/SCPS/5.14661 del 3 ottobre 1996 e n. 100/SCPS/5.3248 del 14 marzo 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — è ammesso a finanziamento il progetto relativo alla nuova edificazione e sopraelevazione del padiglione AIDS dell'ospedale di La Spezia-Felettino per l'importo del mutuo a carico dello Stato pari a lire 689.965.592, al netto delle anticipazioni concesse dal Ministero della sanità, a fronte di un costo complessivo di lire 8.689.765.592.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 165

97A4231

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67. Regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 369/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988/1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989/1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione

Abruzzo per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti della regione Abruzzo:

Azienda USL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Teramo	Realizzazione di un Distretto sanitario di base di Isola del Gran Sasso	902
Teramo	Realizzazione di un Centro di riabilitazione in Teramo - Contrada Casalena	2.185

(*) Al netto della quota del 5% a carico della regione

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il Nucleo ispettivo per la Verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 8 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 123

97A4232

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Modificazione alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - Legge 5 giugno 1990, n. 135, della regione Abruzzo e finanziamento dei relativi progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberaziom adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 16 aprile 1996, n. 1221, con la quale la regione Abruzzo ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS, confermando la realizzazione dei progetti previsti inizialmente e ridefinendo i relativi costi nei limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la relazione del Ministro della sanità, trasmessa con nota n. 100/SCPS/5.2721 del 4 marzo 1997, con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Abruzzo;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Abruzzo ai sensi del secondo comma, dell'art. 3, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

realizzazione reparto malattie infettive ospedale di Vasto (Chieti);

realizzazione reparto malattie infettive P.O. loc. Colle dell'Ara di Chieti;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale Istituti riuniti di Teramo;

realizzazione reparto malattie infettive P.O. SS. Filippo e Nicola di Avezzano (L'Aquila);

realizzazione reparto malattie infettive P.O. S. Salvatore di L'Aquila;

realizzazione reparto malattie infettive P.O. S. Spirito di Pescara;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 4 marzo 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Abruzzo relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS come di seguito indicato:

Realizzazione reparto malattie infettive ospedale di Vasto (Chieti)	6.046.263.005
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. loc. Colle dell'Ara di Chieti	6.951.998.563
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale istituti riuniti di Teramo	3.973.753.148
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. SS. Filippo e Nicola di Avezzano (L'Aquila)	1.436.583.038
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. S. Salvatore di L'Aquila	1.671.838.785
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. S. Spirito di Pescara	3.831.206.473

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo	Mutuo a carico dello Stato
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale di Vasto (Chieti)	6.046.263.005	6.046.263.005
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. loc. Colle dell'Ara di Chieti	6.951.998.563	6.951.998.563
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale istituti riuniti di Teramo	3.973.753.148	3.973.753.148
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. SS. Filippo e Nicola di Avezzano (L'Aquila)	1.436.583.038	* 837.441.325
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. S. Salvatore di L'Aquila	1.671.838.785	* 0
Realizzazione reparto malattie infettive P.O. S. Spirito di Pescara	3.831.206.473	* 0

* Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159

97A4233

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Finanziamento di un progetto della regione Molise compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del

nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990, e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Molise ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla costruzione del reparto malattie infettive presso il P.O. «A. Cardarelli» di Campobasso;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità con le note n. 100/SCPS/5.14644 del 3 ottobre 1996 e 100/SCPS/5.1325 del 6 febbraio 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Molise relativo alla costruzione del reparto malattie infettive presso il P.O. «A. Cardarelli» di Campobasso per un importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 2.785.983.952, al netto delle anticipazioni concesse dal Ministero della sanità, a fronte di un costo complessivo di L. 4.218.297.820.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 160

97A4234

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Modificazione alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - Legge 5 giugno 1990, n. 135, della regione Umbria e finanziamento dei relativi progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1996, n. 3764, con la quale la regione Umbria ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS, confermando la realizzazione dei progetti previsti inizialmente e ridefinendo i relativi costi nei limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la relazione del Ministro della sanità, trasmessa con nota n. 100/SCPS/5.1612 del 12 febbraio 1997, con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Umbria;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Umbria ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

costruzione reparto AIDS ospedale S. Matteo degli infermi di Spoleto (Perugia);

costruzione reparto AIDS ospedale Silvestrini di Perugia;

costruzione reparto AIDS nuovo ospedale di Terni;

costruzione reparto AIDS ospedale di Citta di Castello (Perugia);

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 12 febbraio 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Umbria relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS come di seguito indicato:

Costruzione reparto AIDS ospedale S. Matteo degli infermi di Spoleto (Perugia)	2.394.395.699
Costruzione reparto AIDS ospedale Silvestrini di Perugia	16.864.690.016
Costruzione reparto AIDS Nuovo ospedale di Terni	5.996.139.739
Costruzione reparto AIDS ospedale di Città di Castello (Perugia)	1.217.909.640

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo	Mutuo a carico dello Stato (*)
Costruzione reparto Aids ospedale S. Matteo degli infermi di Spoleto (Perugia)	2.394.395.699	1.498.291.718
Costruzione reparto Aids ospedale Silvestrini di Perugia	16.864.690.016	11.569.157.569
Costruzione reparto Aids Nuovo ospedale di Terni	5.996.139.739	3.752.916.271
Costruzione reparto Aids ospedale di Città di Castello (Perugia)	1.217.909.640	813.903.555

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 161

97A4235

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PRORAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti e per la trasmissione al CIPE delle istanze di ammissione a finanziamento, da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 491;

Visto, in particolare, il comma 2-*ter* dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 280/1996 che detta i tempi, le modalità ed i criteri per la ristrutturazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della rete ospedaliera, ristrutturazione al cui fine possono essere utilizzati i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, che rende possibile l'assunzione di mutui relativi agli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988 per gli anni 1998 e 1999;

Considerato che con lo spirare del citato termine del 31 agosto 1996 — entro il quale sono state presentate dai soggetti interessate le istanze di ammissione a finanziamento per la totalità delle somme assegnate, con l'eccezione dell'importo di lire 413.427 milioni che, con separato provvedimento adottato in data odierna, viene revocato e riassegnato — la prima fase del programma deve considerarsi conclusa;

Ritenuto opportuno fornire alle regioni ed alle province autonome delle linee guida programmatiche per il completamento dei programmi previsti dalla citata legge n. 67/1988;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 dicembre 1996, prot. 100/SCPS/5-18953;

Visto il parere espresso dalla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 1996;

Delibera:

1) *Obiettivi.*

Le regioni e le province autonome programmano gli investimenti in edilizia sanitaria a completamento degli interventi previsti della legge n. 67/1988, art. 20, secondo le sottoindicate priorità.

a) Strutture ospedaliere:

adeguamento agli standard indicati dalla normativa vigente — con particolare riferimento alle disposizioni di cui: alla legge 19 luglio 1996, n. 382; al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private; alla legge 28 dicembre 1996, n. 662, art. 1 nonché miglioramento degli aspetti alberghieri e dell'accoglienza;

sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione;

completamento della rete dell'emergenza, con priorità ai posti letto di rianimazione, finalizzati anche ai trapianti;

potenziamento delle unità spinali;

adeguamento delle strutture alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 626/1994 ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

miglioramento delle strutture di lungodegenza.

b) Strutture per anziani:

completamento del programma di realizzazione di RSA.

c) Strutture territoriali:

realizzazione delle strutture connesse ai dipartimenti di salute mentale come indicato nel progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 e art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;

completamento delle strutture distrettuali;

completamento e miglioramento dei consultori;

miglioramento e potenziamento delle strutture di riabilitazione.

Per tutti i settori di intervento deve essere tenuta presente la necessità di affrontare l'aspetto della manuten-

zione attraverso la definizione di un programma organico che garantisca la conservazione in efficienza delle strutture, con esclusione di semplici interventi manutentivi.

2) *Modalità operative.*

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione il Ministro della sanità approva, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, le linee guida cui le stesse devono uniformarsi per la predisposizione dei rispettivi programmi.

Nei predetti programmi devono essere indicati, per ciascuna opera, le caratteristiche tipologiche, le finalità, i risultati attesi, la localizzazione, la stima dei costi, le fonti di cofinanzimento, i tempi previsti di realizzazione e di attivazione. I programmi devono, altresì, essere articolati in varie annualità al fine di prevedere un regolare flusso di cassa e consentire una verifica dell'andamento della spesa.

Entro i successivi novanta giorni le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanità il quadro programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con il programma di ristrutturazione della rete ospedaliera da attuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2-*ter,* del decreto-legge n. 280/1996 citato in premessa.

Nell'ambito di tale quadro programmatorio, le regioni e le province autonome devono altresì presentare, per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 630/1996, convertito dalla legge n. 21/1997, un dettagliato programma il quale deve contenere:

esclusivamente interventi per opere complete, o da completare, fornite di progetto esecutivo o preliminare;

l'individuazione degli interventi, tra quelli da attuare, considerati prioritari per le esigenze di maggiore funzionalità del complesso delle strutture sanitarie regionali o provinciali;

Le regioni e le province autonome, nel certificare la previsione di pieno utilizzo delle opere da finanziare con le risorse in corso di assegnazione, già realizzate o in corso di realizzazione, tengono altresì conto delle disposizioni in materia di sanità contenute nella legge 28 dicembre 1996, n. 662, art. 1.

Entro i successivi trenta giorni il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al CIPE la richiesta di approvazione del Programma nazionale quadro e del Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 630/1996 convertito dalla legge n. 21/1997.

Il Ministro della sanità, nel proporre al CIPE il programma di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 630/1996, convertito dalla legge n. 21/1997, potrà tenere in debito conto il diverso stato di avanzamento dei programmi regionali, valutando la possibilità di dare la precedenza agli interventi per i quali l'interruzione dei finanziamenti potrebbe determinare la chiusura dei cantieri.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183

97A4236

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente l'istituzione della commissione tecnica per la spesa pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, il quale prevede che la predetta commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, opera sulla base delle direttive del CIPE;

Visto il rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica e sui risultati conseguiti nel 1996 ed il programma di attività per l'anno 1997 della suindicata commissione;

Ritenuto di dover condividere gli indirizzi e le direttive contenuti nel suddetto programma di attività per l'anno 1997;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 1996;

Approva il programma di attività per l'anno 1997 della Commissione tecnica per la spesa pubblica, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A4237

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 maggio 1997, n. 144/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1997.

Ai comuni
Alle direzioni regionali delle entrate
e, per conoscenza:
All'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

A) *CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).*

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima.

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a séguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convezionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. (Vedasi «Appendice/1»).

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2», relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in «Appendice/3», relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.

b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in «Appendice/4», nonché, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.141 del 18 giugno 1993, e successive integrazioni.

c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi «Appendice/5».

d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi «Appendice/6».

e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi «Appendice/3».

B) *COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.*

L'imposta dovuta per l'anno 1997 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi «Appendice /7»).

Si richiama l'attenzione sul fatto che è stato attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote più alte o più basse per determinati gruppi di immobili. Parimenti è stato ampliato il potere del comune in materia di agevolazioni per l'abitazione principale, nel senso di aumentare la detrazione ad essa spettante oppure di ridurne l'imposta.

Per conoscere l'aliquota da applicare, la quale non può comunque essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, nonché per conoscere se il comune ha deliberato una maggiore detrazione o riduzione di imposta per l'abitazione principale con gli eventuali requisiti soggettivi richiesti, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

AVVERTENZA: 1) *Per le agevolazioni, in materia di detrazione o riduzione di imposta, spettanti all'abitazione principale od agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, vedasi la successiva lettera* D). 2) *Per le aliquote, vedasi la lettera* E).

a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali *A* (abitazioni), *B* (collegi, convitti, ecc.) e *C* (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie *A/10* e *C/1;*

per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale *D* (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria *A/10* (uffici e studi privati);

per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria *C/1* (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 1997 sono quelle in vigore per l'anno 1996 aumentate del cinque per cento.

Si avverte che il predetto aumento del 5 per cento si applica anche alle rendite dei fabbricati classificati nel gruppo catastale «D».

Si tenga presente che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale (come sopra, aumentata) e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo.

Così, ad esempio, se la rendita catastale aumentata del 5 per cento di una abitazione è di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Fabbricati di interesse storico o artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento) determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria *A/10* o *C/1* oppure nel gruppo *D*. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Fabbricati appartenenti alle imprese.

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale *D* e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo *D* e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo *D* e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1997, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 22 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997;

3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1996, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50);

4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1997, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;

5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1996, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1997;

6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1997, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997;

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Si ritiene che non possano essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la «rendita proposta».

Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1997, il valore dovrà essere determinato, a decorrere dall'anno 1997, sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento.

In tal caso, si ritiene estensibile la procedura contemplata nel primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per cui, premesso che nel 1998 dovrà essere presentata la denuncia di variazione per il fabbricato che dal 1997 è così passato dal valore contabile a quello catastale con barratura della casellina «valore provvisorio», il comune procederà alla riliquidazione della dichiarazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella «proposta», con conseguenti rimborsi o recuperi di imposta ed applicazione della maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera di oltre il 30 per cento quella «proposta».

b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1997 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 (e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988) aumentato del 25 per cento. Si precisa che non ha alcuna rilevanza, ai fini ICI, l'aumento disposto con il primo comma dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che influenzava esclusivamente le imposte sui redditi.

C) *PERIODO DI POSSESSO E VERSAMENTO IN DUE RATE.*

L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera *A);* il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 2 al 30 giugno 1997, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1997; la seconda, da versare dal 1° al 20 dicembre 1997, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1997.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1997. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 1997 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) Un ufficio (ctg. *A/10)* con valore catastale di 200.000.000 (R.C. 4.000.000 × 50), di proprietà di un determinato soggetto al primo gennaio 1997 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprietà del soggetto medesimo. Nel comune dove è ubicato l'ufficio vige per l'anno 1997 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a L. 450.000 (200.000.000 × 5 per mille = imposta su base annua di L. 1.000.000; 1.000.000 : 12 = imposta di L. 83.333 al mese; 83.333 × 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000).

L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1997.

La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sarà pari a L. 383.000 (83.333 × 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 - 450.000 già versate = 383.000).

Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1997, verserà, entro il 20 dicembre 1997, L. 167.000 (83.333 × 2 mesi di possesso = 166.666).

2) Un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del '97, è in corso di costruzione un edificio. Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1997 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a L. 6.480.000 (2.400.000.000 × 6 per mille = imposta su base annua di L. 14.400.000; 14.400.000 : 12 = imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 × 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000).

Alla fine del mese di settembre '97 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale è di 20 miliardi.

La seconda rata da versare sarà pari a L. 4.320.000 per l'area fabbricabile (1.200.000 × 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile 10.800.000; 10.800.000 - 6.480.000 già versata = 4.320.000).

Sarà, invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi × 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di L. 8.333.333 al mese; 8.333.333 × 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000).

Complessivamente la seconda rata sarà pari a 29.320.000.

3) Un fabbricato, con valore catastale di 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1997 e successivamente tenuto sfitto. Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1997 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non è stata aumentata, per cui è rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di L. 200.000.

La prima rata da versare sarà pari a L. 570.000 (300.000.000 × 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di L. 100.000 al mese; 100.000 × 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi =

333.334; 333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale. 300.000.000 × 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000 : 12 = imposta di L. 150.000 al mese; 150.000 × 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = 270.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 570.000).

Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1997.

La seconda rata da versare sarà pari a L. 963.000 (100.000 × 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 - 300.000 già versate = 33.334 come abitazione principale; 150.000 × 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 - 270.000 già versate = 930.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 963.334).

Attenzione (versamento in unica soluzione).

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '97 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1997.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1997 in unica soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre 1997.

D) *ABITAZIONE PRINCIPALE ed altri - Detrazione.*

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione — oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione (L. 16.666 al mese) — deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L. 1.800.000.

Esempio:

Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1997.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara di: L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) L. 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

A decorrere dall'anno 1997 la detrazione di lire 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'ICI è l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione a siffatto locatario nella sua qualità di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione).

Anche la detrazione per gli IACP soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso.

Si evidenzia, infine, che dal 1997 i comuni, con propria delibera, possono assimilare ad abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini ICI, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRI (maggiore detrazione o riduzione di imposta).

Il comune ha il potere di stabilire, con propria delibera, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione.

L'aumento può riguardare o tutte indistintamente le abitazioni principali oppure essere limitato a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. La detrazione complessiva non può, comunque, eccedere L. 500.000 annue.

Il potere di aumentare la detrazione, nei predetti limiti, è stato riconosciuto al comune anche con riferimento alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari; ed è stato, altresì, riconosciuto con riferimento agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, di cui si è trattato in precedenza.

L'applicazione della detrazione maggiorata soggiace alle stesse regole, già enunciate, previste per la detrazione normale.

Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1997 alcuna delibera in proposito, oppure laddove non sussistano le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 200.000 lire annue.

In alternativa alla maggiorazione della detrazione, il comune ha il potere di deliberare la riduzione, fino alla metà, dell'imposta. Anche tale potere è esercitabile con riferimento ad uno o più dei gruppi di immobili sovra descritti (abitazioni principali; alloggi dei soci delle cooperative a proprietà indivisa; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP).

Se è stata deliberata la suddetta riduzione di imposta, il calcolo della percentuale di riduzione va operato sull'importo al netto della detrazione, spettante nella misura fissa di L. 200.000 annue. Così, ad esempio, se è stata deliberata la riduzione alla metà dell'imposta per l'abitazione principale e se la corrispondente imposta, al lordo della detrazione, è di L. 1.000.000, l'imposta annua da versare sarà pari a L. 400.000 (1.000.000 meno 200.000 = 800.000; 800.000 : 2 = 400.000).

Per conoscere se ed in quali limiti è stata deliberata per il 1997 la maggiore detrazione o riduzione di imposta, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

E) *ALIQUOTE.*

Per l'anno 1997 possono essere in vigore sul territorio del comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote, comunque non inferiori al 4 per mille né superiori al 7 per mille.

Accanto all'aliquota ordinaria, il comune può aver deliberato un'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, per quelle dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale (vedasi, in proposito, anche «Appendice/8»).

Può, altresì, aver deliberato aliquote diversificate (in più od in meno di quella ordinaria) per fattispecie rientranti nei tre, seguenti generi: immobili diversi dalle abitazioni; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; alloggi non locati.

Può, infine, aver deliberato un'aliquota, ridotta rispetto a quella ordinaria, per tipologie di enti senza scopo di lucro ed aver deliberato, per un determinato periodo di tempo non eccedente i 3 anni, l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, come già evidenziato negli esempi riportati sub lettera *C),* dovendosi aver riguardo all'evolversi dei caratteri dell'immobile nel corso dell'anno, l'immobile medesimo potrebbe risultare soggetto per alcuni mesi ad una determinata aliquota e, per altri mesi, ad un'aliquota diversa.

Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente deve interpellare il comune competente.

F) *MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.*

Il versamento dell'ICI deve esser effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa agli anni precedenti e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al «certificato di accreditamento». I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI.

Per i fabbricati che hanno perso il carattere di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1997, va effettuato utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto modulo di colore rosso e non più, quindi, il bollettino di colore verde; quest'ultimo deve essere adoperato soltanto se si intende versare, per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI relativa all'anno 1994.

Va precisato che, nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune, il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioè di quello nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

Il contribuente deve conservare la «ricevuta di versamento» debitamente quietanzata.

Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L. 0 0 0

LIRE
(in lettere)

sul c/c n. intestato a Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.

Concessione di (a)

eseguito da

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A: (f)

TERRENI AGRICOLI

AREE FABBRICABILI

ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

BOLLO DELL'UFFICIO P.T. Data

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

MOD. CH - 8 - BIS - ICI

Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che e pari a zero).

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla «ricevuta di versamento» che sul «certificato di accreditamento» (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al «certificato di accreditamento»), attenendosi alle «modalità di compilazione» riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) il «comune di ubicazione degli immobili» non puo che essere uno soltanto;

2) gli importi da indicare come riferiti a: «terreni agricoli» «aree fabbricabili» «abitazione principale» «altri fabbricati» rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce «abitazione principale»; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4) il «numero dei fabbricati» deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;

6) l'importo da indicare come «detrazione per l'abitazione principale» nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);

7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

Si ricorda che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1997; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficile* della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1997.

APPENDICE/1

Circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.

In relazione a quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera *a)*, comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.

Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario.

Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.

D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.

Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.

Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI è l'assegnatario.

APPENDICE/2

Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

Attenzione.

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera *b)*, dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale e i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti «orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

APPENDICE/3

Circolare del Ministero delle finanze n. 172 del 14 giugno 1995 concernente il diritto di superficie

Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione

dell'imposta dei predetti fabbricati laddove, come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.

Al riguardo la scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.

«Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto *A*, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto *B* il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto *A*, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto *B* dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto *B* quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto *A*, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)».

Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dell'assunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

La soggettività passiva ICI è esaustivamente stabilita nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI è il proprietario dell'immobile oggetto della tassazione. Solo eccezionalmente, qualora sia costituito sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.

Il secondo comma dell'art. 3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario. La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dell'ICI su lui gravante.

Ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 2 e del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal fabbricato; eppertanto, obbligato al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).

Il secondo comma dell'art. 3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dell'imposta su di esso è il suo proprietario. È destinato ad operare, cioè, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI è rappresentato soltanto dal suolo).

Né può avere alcun pregio l'osservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dell'art. 3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva ICI sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente all'immobile concesso in superficie. E l'immobile concesso in superficie non è certamente la costruzione che sarà realizzata (fra l'altro, nessuno può concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso in superficie non può che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle «aree» di proprietà comunale.

Nel secondo comma, più volte citato è stata usata la parola «immobile» e non quella specifica di «suolo» in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.

Parimenti non può avere alcun pregio l'osservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto di proprietà «a termine».

Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diitto reale, soggetto passivo ICI è l'usufruttuario.

APPENDICE/4

Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente le esenzioni dall'ICI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

APPENDICE/5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Agli effetti dell'ICI, si intende:

per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la «abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

per terreno agricolo il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2»).

APPENDICE/6

Modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree

In caso di edificazione su area «vergine», dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere *c), d), e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

APPENDICE/7

Risoluzione del Ministero delle finanze n. 53/E del 9 aprile 1996, concernente un fabbricato a valore contabile sito sul territorio di due comuni.

Come precisato da codesto comune e dalla società AGIP Petroli con la nota n. 113/T del 2 aprile 1996, nella fattispecie si tratta di una raffineria interamente di proprietà della predetta società, la cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di codesto comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti propri dalla legge sull'ICI (vedasi art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), è un fabbricato e precisamente, come rappresentato dalla AGIP Petroli nella predetta nota 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la S.p.a. AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel gruppo catastale *D*, per cui, sempre come riferito con la succitata nota n. 113/T, ad esso è stato finora attribuito, agli effetti della tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

In tale situazione, stante la inscindibilità dei costi di acquisizione ed incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato, la raffineria in discorso non può che essere considerata come unico fabbricato. Pertanto, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI su di essa raffineria gravante va corrisposta integralmente al comune di Sannazzaro de' Burgondi, sul cui territorio insiste la prevalenza della superficie della raffineria medesima.

Va da sè che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, l'una per la parte insistente sul territorio di codesto comune e l'altra per la parte sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe in presenza di due distinti fabbricati, con la conseguenza che, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta l'attribuzione delle rendite, si dovrebbe assumere per ognuno di essi fabbricati un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio si troverebbe così ad insistere interamente la superficie del singolo fabbricato.

Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria un'unica rendita catastale si continuerebbe ad essere in presenza di un solo fabbricato per cui la situazione, sotto il profilo della individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe uguale a quella attuale.

APPENDICE/8

Cicolare del Ministero delle finanze n. 96/E del 4 aprile 1997, concernente aliquota ridotta per le abitazioni principali dei residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato.

La scrivente ritiene che le disposizioni recate dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (legge di conversione n. 556 del 24 ottobre 1996), fatte confluire nel comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vadano interpretate nel senso che il comune ha il potere di stabilire un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille:

a) soltanto per le abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune;

b) soltanto per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il comune, inoltre, ha il potere di stabilire due aliquote ridotte di diversa misura, sempre non inferiori al 4 per mille, l'una per le unità immobiliari di cui alla lettera *a)*, l'altra per quelle di cui alla lettera *b)*.

(Omissis).

97A4242.

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 18 aprile 1997, n. 6.

Attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli - Regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti di applicazione della Commissione.

Alle regioni e province autonome
Alle organizzazioni professionali agricole
Alle unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli
Alle associazioni nazionali delle cooperative agricole
Alle associazioni nazionali del commercio dei prodotti ortofrutticoli
Alle associazioni nazionali di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli
All'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo - AIMA

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministero del tesoro
Al Gabinetto del Ministero dell'interno
Al Gabinetto del Ministero delle finanze

L'ampio dibattito che si è sviluppato in ambito comunitario sul nuovo ordine da dare al settore ortofrutticolo, in conseguenza dei risultati del tutto soddisfacenti conseguiti con l'attuazione della disciplina prevista dal regolamento CEE n. 1035/1972 e più ancora per l'evoluzione globale degli scambi commerciali di cui al recente accordo GATT, ha portato alla nuova normativa del regolamento comunitario n. 2200/1996 il cui obiettivo primario è quello di riordino del sistema produttivo e commerciale del settore nello spirito di favorire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, in grado di competere sui mercati comunitari ed internazionali.

Lo strumento individuato è ancora quello associativo, di un associazionismo capace di assumersi le responsabilità ed il rischio dell'impresa.

Un associazionismo che parta e si avvii con il sostegno strumentale e finanziario pubblico, che altresì sia capace di svilupparsi con le proprie forze e progressivamente in grado di liberarsi dell'esigenza di riferimento al sostegno pubblico per il suo mantenimento.

È in questo ambito che si muovono le scelte che si ritengono opportune per dare attuazione, nel nostro Paese, alla nuova disciplina comunitaria del settore ortofrutticolo.

Con la presente circolare non si commenteranno le linee già indicate dal regolamento comunitario ma si toccheranno e si tratteranno quelle tematiche principali che richiedono disposizioni unitarie per consentire l'avvio della nuova organizzazione del settore sul territorio nazionale.

In questo quadro le principali tematiche che verranno trattate riguardano le questioni del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, delle organizzazioni interprofessionali, delle associazioni tra organizzazioni, le modalità di presentazione delle relative istanze, i piani operativi, le procedure, la normativa sugli interventi di mercato e sulle modalità di controllo.

Riconoscimento.

L'articolo 11 del regolamento CEE n. 2200/1996 stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori (di seguito per brevità denominate OO.PP.).

Tale riconoscimento va posto in relazione alle categorie di prodotto indicate all'art. 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento che ne prevede l'articolazione in sette gruppi (ortofrutticoli, frutta, ortaggi, prodotti destinati alla trasformazione, agrumi, frutta a guscio e funghi).

I primi aspetti da definire nell'ambito di ognuna delle predette categorie di prodotto riguardano la dimensione della riconoscenda organizzazione dei produttori in termini di numero di soci e di volume minimo di produzione commercializzabile, nonché la delimitazione della zona di operatività.

Per quanto attiene l'organizzazione dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato vengono individuati in 100 produttori e 10 milioni di ECU.

Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il volume di produzione commercializzabile, viene definito rispettivamente in 12,5 e 15 milioni di ECU.

Per gli agrumi e gli di ortaggi, il numero minimo di produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile si indica in 100 soci ed in 8 milioni di ECU.

Relativamente alla frutta a guscio, il numero minimo di produttori ed il volume minimo di fatturato vengono stabiliti in 2 milioni di ECU e 50 soci.

In questo caso è da precisare che il quantitativo minimo di produzione va ad interessare tutta la frutta a guscio (nocciole, noci, mandorle, pistacchi e carrube).

Riguardo alla categoria produttiva che interessa i funghi, il minimo dei soci ed il volume della produzione commercializzabile, vengono definiti in 5 produttori e 0,25 milioni di ECU.

In quanto alla zona di operatività occorre precisare che al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, la zona stessa viene individuata nell'intero territorio nazionale.

Onde poi rendere funzionali sia le organizzazioni dei produttori che le procedure di controllo da parte della pubblica amministrazione, di cui si parlerà in seguito, la presenza sul territorio delle organizzazioni di produttori dovrà rispettare un minimo di produzione commercializzabile a livello regionale pari a 1 milione di ECU per le prime 5 categorie di prodotto indicate all'art. 11, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CE n. 2200/1996, nonché la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concentrazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una contiguità territoriale ed organizzativa.

Altro elemento di primaria importanza per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori riguarda la commercializzazione dei prodotti, fatta salva la vendita diretta consentita ai singoli produttori sulla base di quanto indicato all'art. 11, comma 3, del regolamento CE n. 2200/1996.

Per commercializzazione diretta si intende la vendita dei prodotti desunta dalla fatturazione della O.P. e dal registro di carico e scarico delle organizzazioni dei produttori, ivi compresa la fatturazione e la gestione delle riscossioni e dei pagamenti.

Tuttavia, sempre nell'ambito della commercializzazione diretta, può essere consentita una deroga alla fatturazione diretta da parte dell'O.P. quando ricorrano precise circostanze idonee a far rilevare comunque una precisa e documentabile azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita, rispondente ai requisiti previsti all'art. 11 del regolamento CEn. 2200/1996. Tale deroga, fatti salvi i limiti di fatturazione diretta posti a carico dell'organizzazione di produttori, cioè i limiti minimi per il riconoscimento, potrà essere consentita solo ai soci delle OO.PP. che abbiano natura giuridica di società cooperative di produzione, condizionamento e trasformazione dei prodotti.

Tale facoltà è accordata quando siano rispettate le seguenti condizioni minime:

gli associati alle OO.PP. siano organizzati in strutture definite come persona giuridica che già esercita un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;

venga costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della O.P.;

il personale adibito a tale funzione sia alle dirette dipendenze della O.P. ovvero, qualora l'attività di commercializzazione si sviluppi presso le sedi degli associati, detto personale, per agire in nome e per conto della O.P. sia appositamente delegato con un'apposita procura;

tutte le operazioni di vendita siano acquisite agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;

le transazioni risultino da ogni singola conferma di vendita;

l'insieme delle fatture di vendita siano iscritte nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OO.PP. tra i conti d'ordine e nel registro di carico e scarico.

In ogni caso, la contrattazione e le condizioni di vendita, devono, comunque, essere definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.

Resta comunque inteso che le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono competenze specifiche ed incedibili delle organizzazioni dei produttori, le quali possono, peraltro, costituire apposite strutture di commercializzazione e trasformazione purché in maggioranza partecipate direttamente dalle stesse organizzazioni dei produttori. Nel caso di consorsi e società cooperative, si farà riferimento ai vincoli analoghi, statutari o parasociali.

Altro momento significativo dell'impegno assunto dalla Comunità per sostenere la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni di produttori al fine di renderle veri e propri strumenti di programmazione e di mercato, è quello che attiene alla partecipazione finanziaria sul programma operativo.

Programma, questo, che approvato e successivamente attuato dovrebbe portare le organizzazioni dei produttori al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Per questi motivi, rilevante attenzione deve essere posta alla costituzione del predetto piano di cui si reputa necessario fornire uno schema in allegato alla presente, per facilitare le organizzazioni dei produttori nella sua predisposizione e per favorire da parte delle amministrazioni pubbliche, che hanno il compito di valutarlo, punti certi di riferimento (allegato 1).

In ogni caso, il piano operativo, dovrà consentire, partendo dalla situazione presente dell'organizzazione dei produttori, di verificare, già in via preliminare, la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti sia in termini economici sia di valenza socio-ambientale.

Ciò premesso, le organizzazioni di produttori che intendono operare nell'ambito della nuova organizzazione di mercato possono configurarsi sotto tre forme diverse:

a) quelle che rispondono subito ai requisiti della nuova O.C.M. (art. 11), sia riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972, sia riconoscibili come nuove;

b) quelle riconosciute a norma del regolamento CEE n. 1035/1972 che non rispondono ai parametri di riconoscimento (art. 13);

c) quelle che presentano domanda di nuovo riconoscimento e che non hanno i requisiti minimi richiesti (art. 14).

Quanto sopra induce all'esigenza di definire le procedure e le modalità del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori ai sensi del regolamento CE n. 2200/1996.

Tenuto conto del necessario ed opportuno coinvolgimento delle «Istituzioni regionali e delle province autonome», di seguito denominate «regioni», in relazione al decentramento amministrativo delle competenze in materia di agricoltura, nonché dei compiti di coordinamento e di rappresentanza del Ministero, il riconoscimento delle OO.PP. è demandato a livello regionale.

Da ciò consegue che le istanze di riconoscimento delle diverse tipologie di O.P. come sopra indicato alle lettere *a), b)* e *c),* dovranno essere presentate alla regione nel cui territorio insiste la sede e la maggioranza relativa del fatturato della O.P. richiedente, con le modalità indicate negli allegati 2/*a*1, 2/*a*2, 2/*b*, 2/*c*.

L'amministrazione ricevente, in questo quadro, assumerà il compito della valutazione dei requisiti in possesso delle singole organizzazioni dei produttori richiedenti.

Nel caso in cui l'organizzazione presenti nella sua struttura operativa raggruppamenti di operatori e superfici investite su prodotti di riferimento dell'asso-

ciazione stessa, nonché di strutture operative in aree territoriali di altre amministrazioni, l'amministrazione ricevente la domanda dovrà provvedere a richiedere alle amministrazioni cointeressate le valutazioni e gli accertamenti necessari all'esame d'insieme dell'istanza presentata. Le predette amministrazioni interessate dovranno fornire le informazioni richieste entro trenta giorni dalla data della richiesta medesima.

A valutazione compiuta, l'Istituzione regionale provvederà al riconoscimento delle organizzazione dei produttori entro i termini previsti dal regolamento comunitario, nonché alla vigilanza sulle stesse. È fatta salva la facoltà del MI.R.A.A.F. di verificare la piena osservanza del regolamento comunitario nell'ambito dei procedimenti di attuazione, al fine anche di garantire le necessarie condizioni di omogeneità operativa sul territorio nazionale. Allo stesso Ministero, è concessa la facoltà di surroga nel caso di inadempienza regionale. Onde corrispondere alle richieste dell'Unione europea, le regioni provvederanno, in relazione ai dettati del regolamento n. 2200/1996, art. 12, ad inviare mensilmente al MI.R.A.A.F. apposite schede su riconoscimenti, revoche ed ispezioni come da allegato 3.

Ciò, al fine anche di consentire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di tenere, per quanto attiene a riconoscimenti e revoche, un elenco nazionale delle OO.PP. riconosciute od in regime di pre-riconoscimento.

Per le OO.PP. già riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972, le regioni sul cui territorio ha sede l'Associazione richiedente provvederanno alla valutazione dell'istanza presentata, sentendo le regioni ove l'organizzazione attesti di essere articolata a livello territoriale solo nel caso in cui dagli atti e dalla documentazione presentata non si evinca con chiarezza l'entità dei parametri minimi come in precedenza indicati.

Qualora ciò non risulti necessario per l'individuazione della tipologia nella quale si potrà attestare l'organizzazione richiedente, la regione potrà provvedere direttamente al riconoscimento.

Organizzazioni interprofessionali ed associazioni di organizzazioni di produttori.

Gli articoli da 19 a 22 del regolamento CE n. 2200/1996 introducono, quale ulteriore elemento per la valorizzazione delle organizzazioni dei produttori come strumenti idonei di mercato, la figura delle organizzazioni interprofessionali.

Figura che prevede la partecipazione in essa di tutti i soggetti della filiera ortofrutticola, produzione, commercializzazione e trasformazione, o parti di queste, purché il momento produttivo sia comunque rappresentato.

Pe dare maggiore forza alle iniziative che le predette organizzazioni intendono adottare, la regolamentazione prevede la possibilità che lo Stato membro individui le circoscrizioni territoriali nell'ambito delle quali le organizzazioni stesse intendano essere abilitate ad operare.

A questo fine, e se del caso, con successivo provvedimento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, andrà a definire i comprensori in questione.

I riconoscimenti di tali organizzazioni interprofessionali, come quelli che si potranno andare a definire tra associazioni delle organizzazioni di produttori, seguiranno le modalità e le procedure già indicate per le organizzazioni dei produttori.

Tuttavia, in attesa della definizione delle circoscrizioni territoriali, qualora la circoscrizione economica interessata alla costituzione di una organizzazione interprofessionale riguardi tre regioni, in via transitoria, l'iter per il riconoscimento sarà assolto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate.

Interventi di mercato.

La nuova normativa comunitaria, nello stabilire le modalità di applicazione sugli interventi di mercato derivati dal regolamento CE n. 2200/1996, si muove nello spirito di un rafforzamento dei compiti e del ruolo delle OO.PP. tendenti a sottolinearne le responsabilità.

A differenza, infatti, di quanto previsto dal regolamento CEE n. 1035/1972, ove preponderante ai fini del controllo era la presenza di commissioni fisse dello Stato membro per la verifica ed il controllo delle operazioni di ritiro, la presente normativa stabilisce che il compito di vigilanza sulla regolarità delle operazioni di intervento, sia dallo Stato membro, delegato alle organizzazioni di produttori.

In piena coerenza con la predetta impostazione comunitaria, vengono disposte le modalità di esecuzione delle operazioni relative agli interventi di mercato, alla distribuzione gratuita del prodotto ritirato, ai compiti delle regioni ed alle attività di controllo come riportato nell'allegato 4.

In ogni caso, per quanto attiene il pagamento delle spese per gli interventi di mercato, esso viene corrisposto, in conformità alle disposizioni ed alle misure stabilite dal regolamento CE n. 2200/1996 ed imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA).

Controlli e valutazioni.

L'attuazione della nuova organizzazione dei mercati abbisogna in particolare nella fase di avvio di una costante e puntuale presenza dell'amministrazione pubblica, onde consentire provvedimenti correttivi e di indirizzo. A questo fine si ritiene opportuno costituire un comitato di valutazione e di indirizzo del settore nel quale, trovino partecipazione, nell'ambito del comitato permanente di cui alla legge n. 491/1993, il MI.R.A.A.F. e le regioni più rappresentative nel settore ortofrutticolo.

A questo fine le amministrazioni centrali e regionali costituiranno momenti di consultazione con le parti sociali ed economiche interessate con modalità dalle stesse determinate.

Con apposito provvedimento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali verrà determinata la composizione dell'anzidetto comitato.

Per la parte inerente ai controlli periodici sul funzionamento delle organizzazioni dei produttori e organizzazioni interprofessionali o delle associazioni di organizzazioni di produttori, provvederanno direttamente le Istituzioni regionali competenti per territorio.

Apposite relazioni sull'andamento di insieme dei provvedimenti attuativi della nuova O.C.M., dovranno essere inviate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per i propri compiti di coordinamento, e la necessaria relazione con la Commissione U.E., entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Norme in deroga.

Tenuto conto delle realtà peculiari delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, per quanto in particolare attiene, con riferimento alla prima, alla questione dei trasporti e per quanto riguarda la seconda, alle condizioni di sviluppo dell'associazionismo, in relazione alla produzione complessiva del settore ortofrutticolo, i parametri di riconoscimento delle OO.PP. in tali regioni, vengono stabiliti nel modo che segue:

Sardegna:

50% dell'obiettivo nazionale in termini di fatturato per le prime cinque categorie o prodotto indicate all'art. 11, lettera *a),* del regolamento CE n. 2200/1996;

Valle d'Aosta:

50% del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50% del fatturato regionale del settore. Parametri che in ogni caso, non possono essere inferiori a quelli indicati dal regolamento CE n. 412/1997.

Norme transitorie.

1. Il momento attuativo delle nuova organizzazione comune di mercato si inserisce, modificandola, nell'ambito della gestione del regolamento CEE n. 1035/1972.

Da ciò deriva l'esigenza di un raccordo delle misure da adottare con quelle connesse alla gestione della precedente regolamentazione.

Si tratta, nello specifico, di iniziative inoltrate al MI.R.A.A.F. per quanto attiene la gestione di questioni inerenti a:

a) riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972 non definiti;

b) organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972 nei diversi stadi operativi;

c) contributi di avviamento ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972;

d) programmi di miglioramento della qualità e della commercializzazione della frutta a guscio (regolamento CEE n. 789/1989).

In ogni caso, il trasferimento delle gestioni suddette verrà effettuato entro il 31 maggio 1997 d'intesa tra il MI.R.A.A.F. e le amministrazioni regionali.

2. Al fine di facilitare ed accelerare al massimo l'applicazione della nuova normativa sull'O.C.M. del settore ortofrutticolo, in aggiunta agli elementi di flessibilità insiti nel regolamento CE n. 2200/1996 ed a quelli inseriti nella presente circolare, si ritiene opportuno prevedere un regime transitorio per le OO.PP. delle categorie da I a V di cui all'art. 11, par. 1, lettera *a),* del regolamento CE n. 2200/1996, che fanno riferimento a soggetti aventi personalità giuridica (cooperative, consorzi, associazioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972, ...) e che incontrano difficoltà a raggiungere, da subito, le dimensioni minime stabilite.

Tali OO.PP. possono ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento CE n. 2200/1996, qualora dimostrino di raggiungere almeno il 50% del valore della produzione commercializzabile, espresso in MECU, indicato nel capitolo «riconoscimento» della presente circolare, fermo restando il limite minimo già stabilito per il numero dei soci, nonché la presenza degli altri requisiti previsti.

Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, le predette OO.PP. devono sottoscrivere l'impegno di raggiungere l'obbiettivo del 100% della produzione commercializzabile entro il 31 dicembre 1999. In caso contrario, l'amministrazione competente provvederà automaticamente e senza la concessione di alcuna proroga del periodo suindicato, alla revoca del riconoscimento predetto.

Tali disposizioni transitorie non si applicano per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta.

Disposizioni finali.

Per quanto attiene la gestione dei flussi finanziari, sia per gli aspetti transitori che per l'attivazione dei finanziamenti previsti dalla nuova O.C.M., si provvederà con successive disposizioni da concordare con il Ministero del tesoro.

Al fine di verificare l'andamento complessivo delle misure poste in essere per l'attuazione della nuova disciplina di mercato di cui al regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio e successivi regolamenti di applicazione della Commissione, il MI.R.A.A.F. entro il 31 dicembre 1999, di intesa con le istituzioni regionali, promuoverà una conferenza nazionale sul settore ortofiutticolo.

A seguito della predetta conferenza si individueranno le eventuali misure correttive.

La presente circolare sarà esecutiva dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO
(Articoli 15 e 16 del regolamento CE n. 2200/1996)

Il programma operativo ha validità pluriennale, da tre a cinque anni e deve prefiggersi la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 15 del già citato regolamento e che in linea generale è finalizzato a:

riduzione dei ritiri;

programmazione della produzione;

adeguamento della produzione alla domanda;

concentrazione dell'offerta ed immissione della produzione sul mercato;

riduzione dei costi di produzione;

regolarizzazione dei costi di produzione;

produzione nel rispetto dell'ambiente;

miglioramento qualitativo della produzione;

sviluppo della valorizzazione commerciale;

promozione presso i consumatori;

promozione della produzione integrata;

creazione di linee di prodotti biologici;

Il progetto di programma, operativo non deve contenere:

le spese di amministrazione e di gestione, tranne quelle connesse alla realizzazione del programma;

le quantità prodotte dai membri dell'organizzazione dei Paesi extra U.E.;

le campagne pubblicitarie dei marchi commerciali individuali;

azioni che possono creare la distorsione della concorrenza;

integrazioni di prezzo e di reddito.

Il progetto di programma operativo comprende almeno i capitoli seguenti:

durata del programma;

descrizione della situazione di partenza concernente la produzione, la commercializzazione e le strutture;

obiettivi perseguiti dal programma operativo tenuto conto delle prospettive della produzione e degli sbocchi commerciali;

azioni da intraprendere e mezzi da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi;

aspetti finanziari: modo di calcolo e livello di contribuzione finanziaria, modalità di alimentazione del fondo di esercizio di cui al paragrafo 4 lettera *b)* del regolamento (CE). n. 411/1997, budget e calendario di esecuzione delle azioni per ogni anno di operatività del programma.

piano dell'attività di controllo.

Il progetto di programma operativo non è approvato se non è accompagnato:

a) dall'impegno sottoscritto dal presidente dell'O.P. di:

rispettare le disposizioni del regolamento CE n. 2200/1996, nonché del regolamento di attuazione n. 411/1997;

non beneficiare direttamente o indirettamente di altri aiuti comunitari o nazionali per le misure e/o azioni che beneficiano del finanziamento comunitario a titolo del regolamento CE n. 411/1997;

b) dall'impegno di costituire il Fondo di esercizio di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento CE n. 2200/1996 con le modalità ed i tempi precedentemente illustrati destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie tese alla realizzazione del programma operativo e alla gestione del fondo, compreso il finanziamento dei ritiri dal mercato conformemente all'art. 15, paragrafo 3 del regolamento CE n. 2200/1996.

ALLEGATO 2/*a*.1

RICONOSCIMENTO OO.PP. GIÀ RICONOSCIUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE 1035/1972 ED AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO CE N. 2200/1996.

Le OO.PP. per ottenere il nuovo riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996 devono:

a) presentare domanda, con firma autentica del rappresentante legale dell'organizzazione indicando la categoria di O.P. secondo lo schema previsto all'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996;

b) comprovare di rappresentare il numero minimo di produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile:

per il numero minimo di produttori è sufficiente presentare l'estratto del libro soci e, qualora tra questi produttori siano presenti persone giuridiche, per ciascuna di esse dovrà essere allegata copia del rispettivo libro soci dal quale si evincano i produttori che aderiscono alla O.P. di riferimento;

per il volume minimo di produzione deve essere presentato, relativamente al triennio precedente, il prospetto riepilogativo della produzione commercializzata maggiorata dei ritiri, utilizzando i dati già forniti al MI.R.A.A.F. per l'aggiornamento del SIAN. Le organizzazioni riconosciute nel corso del triennio precedente, prive della intera serie storica triennale, per gli anni mancanti, saranno di riferimento i dati già utilizzati per l'istanza di riconoscimento;

c) presentare lo statuto o proposta di statuto, deliberato dall'assemblea dei produttori, contenente le disposizioni previste dalla nuova regolamentazione;

d) impegnarsi a costituire il fondo di esercizio di cui all'art. 15 del regolamento CE n. 2200/1996. A tale proposito deve essere allegata la delibera dell'assemblea dei produttori. Viene autorizzato il trasferimento al fondo di esercizio dell'importo accantonato al Fondo di intervento di cui all'art. 15 del regolamento CEE n. 1035/1972, a condizione che per un pari importo venga effettuato il trasferimento finanziario nell'apposito conto corrente;

e) fornire eventuale altra documentazione che la regione ritenga necessaria al fine della valutazione di insieme.

ALLEGATO 2/*a*.2

RICONOSCIMENTO DI OO.PP. CHE PURE AVENDO IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE N. 1035/1972 NON HANNO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO CE N. 2200/1996.

Le associazioni rientranti in tale categoria che intendono chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996 devono:

a) presentare, entro la data del 15 settembre 1998, apposita domanda con firma autentica del rappresentante legale dell'Associazione, corredata di un piano di azione allo scopo di ottenere il riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996;

b) dimostrare di aver costituito il fondo di esercizio di cui all'art. 15 del regolamento CE n. 2200/1996. All'uopo deve essere allegata alla domanda copia autentica della delibera dell'assemblea dei soci con cui è stato istituito il fondo stesso.

È consentito il trasferimento al Fondo di esercizio dell'importo accantonato nel fondo di intervento di cui all'art. 15 del regolamento CEE n. 1035/1972, a condizione che per un pari importo venga effettuato il trasferimento finanziario nell'apposito conto corrente;

c) impegnarsi a realizzare il piano di azione entro i cinque anni previsti dalla normativa comunitaria. Qualora la O.P. non sia in grado di assolvere agli impegni presi verrà, dopo un controllo amministrativo, prima sospesa e, in caso di non valide giustificazioni, ne verrà revocato il riconoscimento;

d) fornire eventuale altra documentazione che la regione ritenga necessaria al fine della valutazione di insieme.

ALLEGATO 2/b

RICONOSCIMENTO DI O.P. DI NUOVA COSTITUZIONE ED AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO CE N. 2200/1996.

Le organizzazioni di nuova costituzione in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996, devono presentare domanda con firma autentica del rappresentante legale dell'associazione, indicando la categoria di O.P. secondo lo schema previsto all'art. 11, lettera *a)*, del regolamento CE n. 2200/1996.

La domanda deve essere corredata:

dell'atto costitutivo e dello statuto in copia autentica;

dell'elenco dei soci, con l'indicazione dei dati catastali e colturali secondo le specifiche tecniche di immissione nel SIAN riportate su supporto magnetico o, nelle more dell'unificazione dei sistemi informatici, di altro sistema equivalente in uso a livello regionale;

del prospetto riepilogativo della produzione media commercializzata dagli aderenti all'O.P., ottenuta:

nel caso di produttori con obbligo di tenuta della contabilità, sulla base delle scritture contabili disponibili,

nel caso di produttori senza l'obbligo di tenuta della contabilità, moltiplicando i prezzi medi alla produzione per le rese medie (dati ufficiali) nei tre anni precedenti la domanda di riconoscimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, paragrafo 1, punto *c)*, del regolamento CE n. 2200/1996;

della dichiarazione autentica del presidente che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso l'organizzazione di produttori, di non aderire, per quanto riguarda la produzione di una delle categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CE n. 2200/1996, di una data azienda, ad altra organizzazione di produttori;

di una relazione illustrativa sulla propria organizzazione amministrativo-commerciale, nonché sulle strutture tecniche dell'O.P., compresi i locali della sede (di proprietà o in forza di convenzioni registrate, da allegare in copia autentica) con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro potenzialità in relazione alla produzione trattata;

dell'impegno di presentare un programma operativo di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 2200/1996, entro il 15 settembre dell'anno stesso del riconoscimento, ovvero, se la domanda è presentata dopo tale data, entro il 15 settembre dell'anno sucessivo;

Qualora il socio non sia persona fisica, devono essere allegati alla domanda:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti la disponibilità del prodotto o dei prodotti per i quali ha aderito;

l'istanza di adesione all'associazione da parte del rappresentante legale corredata della delibera del consiglio di amministrazione;

gli stessi elementi di cui ai punti precedenti per i singoli soci aderenti;

ALLEGATO 2/c

RICONOSCIMENTO DI O.P. O DI O.P. NON RICONOSCIUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE N. 1035/1972 E NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO CE N. 2200/1996.

Le organizzazioni di produttori nuove o che non hanno avuto il riconoscimento ai sensi del regolamento CEE n. 1035/1972, possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996.

Per usufruire di tale periodo transitorio, che equivale ad un pre-riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 478/1997, le organizzazioni interessate che rappresentano una produzione commercializzabile e un numero di aderenti pari o superiore al 50% dell'obiettivo nazionale indicato nella presente circolare per il riconoscimento, a norma dell'art. 11 del regolamento CE n. 2200/1996, devono:

a) presentare domanda di pre-riconoscimento con firma autentica del rappresentante legale dell'organizzazione.

L'istanza di pre-riconoscimento deve essere corredata:

dell'atto costitutivo e dello statuto in copia autentica;

dell'elenco dei soci con l'indicazione dei dati catastali e colturali secondo le specifiche tecniche di immissione nel SIAN riportate su supporto magnetico o, nelle more dell'unificazione dei sistemi informatici, di altro sistema equivalente in uso a livello regionale;

del prospetto riepilogativo della produzione media commercializzata dagli aderenti all'O.P., ottenuta:

nel caso di produttori con obbligo di tenuta della contabilità, sulla base delle scritture contabili disponibili;

nel caso di produttori senza l'obbligo di tenuta della contabilità, moltiplicando i prezzi medi alla produzione per le rese medie (dati ufficiali) nei tre anni precedenti la domanda di riconoscimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 paragrafo 1, punto *c)*, del regolamento 2200/1996;

della dichiarazione autentica del presidente che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto depositato presso l'organizzazione di non aderire, per quanto riguarda la produzione di una delle categorie di prodotti di cui al paragrafo 1), lettera *a)*, del regolamento CE n. 2200/1996, di una data azienda ad altra organizzazione di produttori;

di una relazione illustrativa sulla propria organizzazione amministrativo-commerciale, nonché sulle strutture tecniche dell'organizzazione di produttori, compresi i locali della sede (di proprietà o in forza di atti scritti registrati, da allegare in copia autentica) con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro potenzialità, in relazione alla produzione trattata;

Qualora il socio non sia persona fisica, devono essere allegati alla domanda:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti la disponibilità dei prodotti per i quali ha aderito;

l'istanza di adesione all'associazione da parte del rappresentante legale corredata della delibera del Consiglio di amministrazione;

gli stessi elementi di cui ai punti precedenti;

analisi costi - benefici per i singoli soci aderenti;

b) presentare un piano di riconoscimento della durata massima di cinque anni.

ALLEGATO 3

(parte prima)
Concessione del riconoscimento

numero di riferimento	nome e sigla	indirizzo	data e n. del provvedimento di riconoscimento	tipo di riconoscimento (1)	forma giuridica	categoria di O.P. (2)	numero di aderenti	volume della produzione commercializzabile

(1) 1 Riconoscimento ai sensi dell art 11 del Reg (CE) n 2200/96,
2 Riconoscimento ai sensi dell art 13, par. 1, del Reg (CE) n. 2200/96
3 Riconoscimento ai sensi dell art 13 par. 2 del Reg (CE) n. 2200/96
4 Riconoscimento ai sensi dell'art 14 del Reg. (CE) n 2200/96

(2) I) ortofrutticoli
II) frutta,
III) ortaggi,
IV) prodotti destinati alla trasformazione
V) agrumi,
VI) frutta a guscio
VII) funghi

(parte seconda)
revoca del riconoscimento

numero di riferimento	nome e sigla	indirizzo	data e numero del provvedimento di riconoscimento	data e numero del provvedimento di revoca del riconoscimento	osservazioni

ALLEGATO 4

REGIME DEGLI INTERVENTI DI MERCATO

A) Compiti delle organizzazioni di produttori.

Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2200/96 o le relative associazioni, hanno la facoltà di non mettere in vendita, per i volumi ed i periodi che ritengono opportuni i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del predetto regolamento CE n. 2200/96.

Le OO.PP., prima dell'inzio di ogni campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 e all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CE n. 659/97, qualora ritengono che gli stessi prodotti possano essere oggetto di ritiro, inviano agli assessorati regionali dell'agricoltura di competenza i catastini dei soci o gli aggiornamenti degli stessi, anche su supporto magnetico, riportanti le indicazioni catastali dei fondi con le superfici investite ad ortofrutta distinte per specie.

Per le informazioni di cui sopra faranno fede le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sottoscritte dai soci, siano essi persone fisiche che giuridiche, i cui originali sono acquisiti agli atti delle OO.PP. interessate per le verifiche che dovessero essere disposte. Nel caso di persone giuridiche la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante. Copia delle stesse sarà comunque acquisita agli atti dall'O.P.

Nel corso della campagna di commercializzazione, una volta verificata l'impossibilità di collocare il prodotto sul mercato, le OO.PP. non appena deliberato l'intervento e prima dell'apertura dei centri, debbono comunicare agli assessorati regionali dell'agricoltura di competenza quali soci, di quelli compresi negli elenchi precedentemente trasmessi, o non soci che hanno espresso l'intenzione di volersi appoggiare alla O.P., sono interessati alle operazioni di ritiro.

Per ciascuno di questi dovrà essere precisato: il periodo d'intervento, il tipo di prodotto interessato, le quantità presumibili oggetto d'intervento con le indicazioni delle destinazioni previste, nonché la stima delle produzioni ottenute dai singoli soci o non soci conferenti.

Le OO.PP. notificano i programmi settimanali degli interventi, con almeno 48 ore di anticipo, ai competenti assessorati regionali dell'agricoltura ed alle prefetture, specificando l'ubicazione del centro o dei centri, il prodotto da ritirare e le quantità presumibili oggetto dell'intervento. Le OO.PP. comunicano ai competenti uffici regionali ogni eventuale variazione al programma precedentemente trasmesso. Nel caso di mancata comunicazione i prodotti ritirati non potranno essere oggetto di domanda di indennità di ritiro se questi quantitativi non sono stati certificati dai competenti uffici regionali.

Le OO.PP. in conformità con le disposizioni dell'art. 7, paragrafo 1, comma 3, del regolamento CE n. 659/97, attestano per iscritto, per ogni partita avviata all'intervento, la conformità del prodotto alle norme di qualità, di cui all'art. 2 del regolamento CE n. 2200/96.

Sulla base delle disposizioni degli articoli 7 e 8 del regolamento CE n. n. 359/97, comunicano agli assessorati regionali dell'agricoltura di competenza, che a loro volta le invieranno al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, le seguenti informazioni:

il primo giorno di ogni mese gli stocks disponibili di mele e pere;

all'inizio di ogni campagna di commercializzazione una dichiarazione, per prodotto, delle superfici coltivate e eventualmente delle varietà;

entro il terzo giorno di ogni mese una stima dei prodotti non messi in vendita nel corso del mese precedente, ripartiti per prodotto;

alla fine di ogni campagna di commercializzazione, entro i termini previsti al paragrafo 2 dell'art. 8, per ciascun prodotto, le informazioni di cui allegato IV del regolamento che disciplina gli interventi di mercato;

misure prese per assicurare il rispetto dell'ambiente per le operazioni di ritiro.

Le OO.PP. che presentano una base sociale con soci che operano su territori regionali differenziati devono notificare le sopraindicate informazioni alle regioni interessate, sia a quella dove l'O.P. ha la propria sede legale sia a quella o a quelle dove si dovranno effettuare gli interventi di mercato. Ai centri di ritiro possono accedere solo i soci o i non soci che operano nella regione interessata.

Inoltre, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione le OO.PP. che stipuleranno accordi contrattuali con organizzazioni caritative riconosciute, di cui all'art. 15 del regolamento CE n. 659/97, dovranno notificare tali accordi al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

B) *Centri di ritiro.*

È fatto obbligo alle OO.PP. di istituire appositi centri di ritiro in numero strettamente limitato alle necessità delle operazioni d'intervento. Ove necessario un centro può essere utilizzato da più OO.PP. operanti nella medesima zona.

I centri dovranno avere i seguenti requisiti e dotazioni:

1) dislocazione utile all'afflusso dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico nonché confusione nell'area ove si effettuano i controlli;

2) idonea recinzione;

3) bilico ad equilibrio automatico di tipo regolarmente approvato, munito di bolli metrici di «verificazione prima» nonché, eventualmente di verificazione periodica per il biennio in corso. Nel caso di strumento con apparecchiatura elettronica incorporata od associata, quest'ultima deve essere contenuta in involucri la cui inaccessibilità risulti garantita da bolli metrici. Lo strumento per pesare deve essere munito di stampante per l'emissione di scontrini recanti i dati ponderali, tali scontrini dovranno essere allegati alla documentazione delle relative operazioni di intervento;

4) l'area destinata alle operazioni di ritiro e per l'avvio alle destinazioni consentite dall'art. 30 del regolamento CE n. 2200/96 deve essere unica. Le strutture di raccolta alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli ortofrutticoli, in quanto provvisti di idonea recinzione, di strumenti fissi per pesare, di attrezzature idonee per il carico e lo scarico della merce, potranno essere considerate «centri di ritiro» qualora sia assicurata la separazione degli interventi di mercato dalle normali attività commerciali delle suddette strutture.

Le medesime OO.PP., per i soli prodotti destinati alla distillazione, di cui al precedente art. 30, punto *c)*, del regolamento CE n. 2200/96, potranno istituire i «centri» anche presso strutture di distillazione.

Le operazioni giornaliere inerenti le destinazioni del prodotto ritirato e la fisica assegnazione dello stesso dovranno essere completate entro la chiusura serale dei centri.

Qualora, per specifiche esigenze, quali la consegna di prodotto alle distillerie o per particolari necessità relative alla distribuzione gratuita, il prodotto ritirato non potesse essere esitato in giornata, lo stesso dovrà essere custodito a carico e sotto la responsabilità dell'associazione interessata all'interno del centro di ritiro.

C) *Destinazione del prodotto ritirato.*

Le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato dovranno essere regolate secondo le norme fissate dal citato art. 30 del regolamento CE n. 2200/96. Con assoluta priorità è necessario privilegiare la distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o ad enti caritativi operanti sia a livello locale sia a livello nazionale e comunitario sia a livello dei paesi terzi, secondo le modalità stabilite dal capitolo II del regolamento CE n. 659/97. A tale scopo le OO.PP. dovranno comunicare il programma delle operazioni, di cui al precedente capitolo «Compiti delle organizzazioni di produttori», agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle prefetture di competenza. Il predetto programma dovrà inoltre essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

Gli enti caritativi di cui all'art. 30, paragrafo 1, punto *a)*, primo e terzo trattino, del regolamento CE n. 2200/96, dovranno formulare domanda di riconoscimento al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, che provvederà a sua volta ad inviare le liste, suddividendo gli enti secondo le indicazioni dell'art. 10, paragrafo 3, del regolamento CE n. 659/1997, alla Commissione UE per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CE, serie C.

Al fine di consentire e facilitare le operazioni di distribuzione gratuita, agli istituti ed enti di beneficenza, nonché ad istituti di pena, colonie estive, mense scolastiche, ospedali e ospizi le OO.PP. dovranno tenere i necessari contatti con le prefetture competenti per territorio.

Il prodotto potrà essere destinato all'utilizzazione per fini non alimentari solo al momento in cui le OO.PP. abbiano accertato che non è possibile avviare il prodotto ritirato a tutte le altre destinazioni.

D) *Distribuzione gratuita.*

La distribuzione gratuita a titolo di aiuto umanitario deve essere svolta secondo le modalità fissate dagli articoli 12 e 13 del regolamento CE n. 659/97. I progetti di ciascuna operazione al di fuori della comunità devono essere notificati, dagli enti caritativi riconosciuti, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, che provvederà a trasmetterli alla Commissione UE per le necessarie autorizzazioni.

Alla fine di ogni campagna il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, provvederà a trasmettere alla Commissione UE, e per conoscenza al MIRAAF - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V e all'AIMA - Divisione XIII, le informazioni relative alle operazioni effettuate secondo le indicazioni di cui all'allegato VI del citato regolamento CE n. 659/97.

E) *Responsabilità nell'esercizio degli interventi di mercato.*

Alle OO.PP. chiamate ai compiti previsti dal titolo IV del regolamento CE n. 2200/96 viene attribuita la piena responsabilità della corretta gestione delle operazioni di ritiro e per esse si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 898.

In particolare le OO.PP. dovranno controllare, attraverso commissioni appositamente costituite, composte di almeno due membri da comunicare agli assessorati regionali competenti, nel corso delle operazioni di ritiro:

la veridicità degli atti, certificazioni e dichiarazioni dei singoli soci;

la quantità conferita all'intervento e la rispondenza del prodotto alle previste norme di qualità, secondo le indicazioni del precedente capitolo «Compiti delle organizzazioni di produttori»;

l'effettiva consegna al vettore per il prodotto destinato in beneficenza;

le operazioni legate alla destinazione del prodotto per fini non alimentari.

Le operazioni di ritiro devono essere accuratamente registrate utilizzando i modelli giornalieri «1-*bis*» ed il modello «*A*» riepilogativo, attualmente già utilizzati.

È data facoltà alle OO.PP. di presentare domanda di versamento dell'indennità comunitaria di ritiro (ICR) a partire da una cadenza minima mensile. Tale domanda dovrà essere accompagnata dalle fatture di vendita del prodotto effettuata nel periodo in causa, nel caso di impossibilità di allegare tale documentazione in sua sostituzione, in attesa di inviare la documentazione definitiva, potrà essere allegata una dichiarazione del presidente della O.P. nella quale viene evidenziata l'attività di commercializzazione effettuata nel periodo in causa.

Le domande dovranno essere inviate agli uffici regionali competenti che accerteranno la completezza della documentazione e che provvederanno ad inoltrarle all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Div. XIII - Via Palestro n. 81 - Roma.

F) *Compiti delle regioni.*

È fatto carico agli assessorati regionali dell'agricoltura di attuare tutte le attività legate al controllo ed all'applicazione della sanzionistica di cui alla regolamentazione vigente, ad eccezione del prodotto avviato alla distribuzione gratuita, nonché alla verifica della sussistenza dei sopracitati requisiti dei centri di ritiro.

I controlli delle operazioni di ritiro devono essere svolte secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, e con almeno una frequenza settimanale nel corso del periodo di attività dei centri; nel caso in cui viene ritenuto necessario aumentare tale frequenza gli essessorati regionali hanno facoltà di decidere nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dandone informazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V.

Per lo svolgimento dell'attività di controllo delle operazioni di ritiro e delle operazioni di distribuzione gratuita, le regioni istituiranno apposite commissioni composte da almeno due funzionari. Per tale compito queste potranno avvalersi ove disponibili anche della collaborazione del nucleo repressione frodi, dell'ICE, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. Gli assessorati regionali decideranno nel modo ritenuto più opportuno sulla composizione delle commissioni di controllo.

Prima dell'inoltro delle domande presentate dalle OO.PP. per la richiesta di indennizzo dell'ICR all'AIMA, le regioni dovranno accertarsi che sia stata rispettata la percentuale del prodotto avviato all'intervento rispetto al quantitativo commercializzato dalla medesima organizzazione, ciò sulla base dei limiti fissati dall'art. 23, paragrafo 4, del regolamento CE n. 2200/96.

Le regioni possono attuare azione di coordinamento con le OO.PP. al fine di:

determinare l'integrazione massima stabilita dalle singole OO.PP. per i prodotti dell'allegato II del regolamento CE n. 2200/96;

stabilire i prezzi di ritiro per i prodotti, fuori allegato II, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 2200/96;

promuovere la distribuzione gratuita sia sul territorio nazionale e comunitario che sul territorio dei Paesi terzi dei prodotti oggetto di intervento.

G) *Disposizioni supplementari.*

Sulla base delle disposizioni dell'art. 15, paragrafo. 3, secondo comma, del regolamento CE n. 2200/96 è data facoltà alle O.P. integrare l'ICR, corrisposta ai propri associati; con un importo che sommato all'indennità comunitaria non deve superare il livello dei prezzi di ritiro più elevati, per ogni singolo prodotto, applicati nella campagna 1995/1996.

H) *Sospensione cautelativa.*

In quanto compatibile con il regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e con le norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, disciplinante l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potrà essere attuata, da parte dell'AIMA, la sospensione cautelativa della corresponsione dell'ICR per tutti i quantitativi conferiti in un centro di intervento da una associazione nei confronti della quale dovessero essere in corso denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli di eventuali illeciti.

97A4241

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 22 maggio 1997, n. **2249.**

Decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117: «Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale».

Ai direttori degli istituti centrali e periferici

e, per conoscenza:

Al direttore generale per gli affari generali amministrativi e del personale

Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici

Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria

Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archivistici

Il decreto-legge indicato in oggetto prevede che questo Ministero adotti un piano straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio culturale pubblico e privato. Il piano, da adottare entro il 6 luglio 1997, dovrà indicare le quote di finanziamento da assegnare, per la sua realizzazione, a ciascuna Soprintendenza o altro Istituto dipendente di questo Ministero.

Il decreto fissa anche il procedimento per la formazione del piano e stabilisce in proposito che siano gli organi di questo Ministero a proporre ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare.

Le predette proposte potranno avere ad oggetto gli interventi di installazione, di integrazione e di adeguamento degli impianti di prevenzione e sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, agli enti ed istituzioni ecclesiastiche che dovranno assicurare la manutenzione e la gestione degli impianti installati. Si ricorda che l'intervento sostitutivo dello Stato è consentito soltanto nel caso in cui i soggetti interessati dimostrino la impossibilità a provvedere a proprie spese.

Per la realizzazione degli interventi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che si occupa dei piani di spesa di questo Ministero e, inoltre, ai sensi della legge n. 44 del 1995 e del regolamento n. 509/1978, si potrà provvedere in economia.

* * *

Relativamente alla concessione dei contributi statali, il decreto-legge prevede che i soggetti destinatari siano gli enti pubblici, i privati, gli enti e le istituzioni ecclesiastiche, proprietari di beni culturali (beni architettonici, archeologici, artistico-storici), di biblioteche o di archivi, sottoposti alle disposizioni di tutela previste, rispettivamente, dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Gli interventi per i quali è possibile concedere contributi statali sono quelli di installazione, di integrazione e di adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza dei predetti beni.

L'ammontare massimo del contributo è pari al settanta per cento della spesa sostenuta che deve essere riconosciuta ammissibile dall'ufficio che provvede alla erogazione del medesimo. La sua erogazione è, comunque, subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi da parte dell'amministrazione concedente.

La corresponsione del contributo avverrà dopo il collaudo dei lavori ed è soggetta all'assunzione da parte del beneficiario degli oneri di manutenzione e di gestione degli impianti per il quale viene concesso.

Entro il termine perentorio del 20 giugno 1997 i soggetti interessati debbono far pervenire, agli uffici di questo Ministero di seguito elencati, le richieste di contributo indicando:

a) l'impianto che si intende realizzare;

b) i beni culturali cui si riferisce;

c) la spesa complessiva dell'intervento;

d) la dichiarazione di proprietà dei beni per i quali si realizza l'impianto e l'assunzione dell'onere di gestione e manutenzione dell'impianto.

Le richieste debbono pervenire:

a) per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, alla soprintendenza competente per materia e territorio;

b) per le biblioteche, all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

c) per gli archivi, alla soprintendenza archivistica competente per territorio.

* * *

Al fine di predisporre il piano straordinario sopra richiamato, codesti Uffici vorranno attenersi alle seguenti indicazioni.

A) *Beni archeologici, architettonici, artistici e storici.*

Le soprintendenze, gli istituti centrali e quelli autonomi sono invitati a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici le richieste di inserimento nel piano di spesa straordinario di prevenzione e sicurezza, secondo i seguenti criteri:

1) adozione di misure idonee alla tutela nei musei, monumenti, aree e parchi monumentali sprovvisti di impianti;

2) adozioni di sistemi protettivi, quali recinzioni e impianti di allarme per le zone archeologiche a rischio;

3) adozioni di sistemi di tutela per i beni artistico-storici più esposti, quali quelli nelle chiese e in altri edifici non vigilati o non sufficientemente vigilati;

4) protezione dei monumenti più vulnerabili per rischi di origine antropica e/o naturale;

5) completamento ed adeguamento degli impianti esistenti.

Le proposte che riguardano gli interventi diretti, elencati in ordine di priorità con l'indicazione della tipologia dell'intervento e della spesa necessaria alla realizzazione di ogni singola opera, dovranno essere inserite in distinti elenchi dei beni statali e di quelli non statali e dovranno tenere conto anche dei beni degli enti pubblici, privati, enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Per quanto concerne i contributi ad enti pubblici, privati, enti ed istituzioni ecclesiastiche, dovrà pervenire un apposito distinto elenco con l'indicazione dei soggetti richiedenti, dei beni su cui si intende intervenire, della tipologia dell'intervento e dell'importo dei lavori da eseguire. Si evidenzia che, per la concessione del contributo, sarà seguita la procedura analoga a quella della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 che prevede l'erogazione del contributo dopo il collaudo dei lavori.

B) *Beni librari, le istituzioni culturali ed editoria.*

Al fine di continuare l'azione di adeguamento alla normativa antincendio delle biblioteche pubbliche statali, il piano straordinario previsto dal decreto legge in oggetto dovrà riguardare principalmente gli adempimenti disposti dal D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, e quelli connessi all'applicazione della normativa del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti la prevenzione e protezione antincendio.

In considerazione di quanto sopra indicato, dovrà essere cura dei direttori delle biblioteche e degli istituti centrali di far pervenire le richieste di finanziamento all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

Per quanto concerne i finanziamenti ad organi diversi da quelli dipendenti dell'amministrazione, si provvederà solo con lo strumento del contributo fino all'importo massimo del settanta per cento della spesa

riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti saranno a carico del beneficiario del contributo. Saranno valutate prioritariamente le richieste concernenti l'adeguamento alla normativa antincendio.

C) *Beni archivistici.*

I direttori degli archivi di Stato invieranno al competente Ufficio centrale per i beni archivistici le proposte di intervento sui beni statali; le Soprintendenze archivistiche faranno pervenire al medesimo Ufficio centrale le eventuali proposte per interventi relative ai beni non statali, suddivisi tra interventi diretti sostitutivi e contributi.

*
* *

Tutte le proposte delle SS.LL. dovranno pervenire ai rispettivi uffici centrali entro e non oltre il 30 giugno 1997.

I direttori generali degli uffici centrali, che leggono per conoscenza, elaboreranno la proposta unitaria del settore che dovrà confluire nel piano generale.

Il decreto-legge sopra richiamato prevede, inoltre, che il Ministero organizzi corsi di formazione di personale tecnico e di vigilanza, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili. L'attività predetta verrà organizzata dalla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale.

A tal fine si invitano le SS.LL. a far pervenire alla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Div. V - entro e non oltre il 15 giugno 1997 - le schede contenute nell'allegato *A*, compilate secondo le indicazioni ivi previste.

Il Ministro: VELTRONI

ALLEGATO *A*

ATTIVITÀ FORMATIVE INERENTI LA SICUREZZA
(Art. 1, comma 5, D.L. n. 117/1997)

La programnazione dei corsi di formazione, per il personale tecnico e di vigilanza è svolta a cura della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, in riferimento agli adempimenti connessi all'attuazione della seguente normativa:

A) decreto legislativo n. 494/1996: «Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili».

In applicazione dell'art. 10 ed in particolare del comma 4 del medesimo art. 10 e sulla base dei contenuti formativi di cui all'allegato V, dovrà essere individuato il personale avente i requisiti di cui all'art. 10, per l'espletamento dei compiti attribuiti al «coordinatore per la progettazione» di cui all'art. 4.

Nel merito si prega di voler restituire debitamente compilati gli schemi A1-A2-A3-A4 allegati alla presente circolare.

B) decreto legislativo n. 626/1994, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/1996: «Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro».

In applicazione del capo III, art. 12 (prevenzione incendi, emergenza, primo soccorso), si prega di fornire, sulla base dell'allegato schema B1, l'elenco dei lavoratori designati di cui all'art. 12 comma 1.*b*, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 242/1996.

In attuazione del decreto ministeriale n. 569/1992 recante il regolamento di sicurezza antincendio, ed in particolare per la gestione della sicurezza di cui all'art. 10, comma 3, nonché in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 418/1995, concernente norme di sicurezza antincendio in biblioteche ed archivi, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2, 3, e 4, si prega di voler restituire lo schema B2, con l'indicazione sia del personale che svolge compiti di responsabile tecnico addetto alla sicurezza, sia di quello già individuato ma non ancora sottoposto a formazione.

In pendenza di nuovi e diversi disposti, ed in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, come sostituito dall'art. 15, comma 4 del decreto legislativo n. 242/1996, si ritiene che la figura del responsabile tecnico per la sicurezza degli impianti elettrici ed antincendio, debba essere individuata per tutti gli edifici occupati da sedi istituzionali, seppure non aventi destinazione a museo, archivio, o biblioteca; tale figura che, per le sedi destinate ad uffici, assume compiti analoghi a quelli individuati nei citati decreto ministeriale n. 569/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 418/1995, dovrà essere, ai fini della formazione, individuata e conteggiata nel personale designato come facente parte della squadra di prevenzione incendi.

C) decreto legislativo n. 626/1994, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/1996: «Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

In applicazione dell'art. 18, comma 7, nonché del decreto datato 16 gennaio 1997, di concerto tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, recante l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, si prega di voler fornire, secondo l'allegato schema C1, l'elenco del personale designato o eletto in rappresentanza dei lavoratori.

D) Per quanto attiene alle prescrizioni per la gestione dei diversi sistemi di sicurezza (antifurto, antieffrazione, antintrusione, sala regia, altro), si prega di fornire, secondo gli schemi allegati D1-D2, i nominativi del personale di vigilanza, nonché l'indicazione di ulteriori unità di personale chiamate a svolgere, in qualità di preposti, compiti di controllo funzionale, gestionale e manutentivo delle attività a rischio, come individuate dalla normativa vigente relativa agli impianti (centrale termica, elettrica, scariche atmosferiche, ascensori e montacarichi, centrale di condizionamento, altro ....).

Si precisa che la voce «Istituto» posta a capo di tutti gli schemi allegati dovrà riportare i dati identificativi della sede, nonché il nominativo del capo di istituto, in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 1996.

Nel caso di musei, archivi e biblioteche, dovrà altresì essere indicato l'istituto di dipendenza, nonché il nominativo del direttore in qualità di «responsabile delle attività» come individuato dal decreto ministeriale n. 569/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 418/1995.

Si invitano le SS.LL. a voler fornire riscontro alla presente, tramite l'inoltro alla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V, delle schede compilate sulla base degli schemi allegati, entro e non oltre il 15 giugno p.v.

A1

Decreto legislativo n 494 del 14 agosto 1996 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Elenco del personale avente i requisiti di cui all'art. 10: Architetto, Ingegnere, Geometra, con funzioni di coordinatore, che espleta attività di progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica per cantieri temporanei o mobili.

ISTITUTO ____________________

SEZIONE STACCATA DI ____________________

COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI ATTIVITÀ ESPLETATA *	PERIODO DI ATTIVITÀ ESPLETATA DAL ... AL ...

*

1 - Progettazione lavori cantierati
2 - Direzione lavori in cantieri temporanei o mobili
3 - Assistenza tecnica nei cantieri temporanei
4 - Altro (specificare il servizio di appartenenza)

A2

Decreto legislativo n 494 del 14 agosto 1996 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Elenco del personale avente i requisiti di cui all'art. 10: Architetto, Ingegnere, Geometra, con funzioni di coordinatore, che <u>NON</u> espleta attività di progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica per cantieri temporanei o mobili.

ISTITUTO ______________________________

SEZIONE STACCATA DI ______________________________

COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI ATTIVITÀ ESPLETATA *	PERIODO DI ATTIVITÀ ESPLETATA DAL ... AL ...

*

1 - Progettazione lavori cantierati
2 - Direzione lavori in cantieri temporanei o mobili
3 - Assistenza tecnica nei cantieri temporanei
4 - Altro (specificare il servizio di appartenenza)

A3

Decreto legislativo n 494 del 14 agosto 1996 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Elenco del personale NON avente i requisiti di cui all'art. 10: Archeologo, Storico dell'arte, Restauratore,Capo Tecnico (non avente titolo di geometra), con funzioni di coordinatore, che espleta attività di progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica per cantieri temporanei o mobili.

ISTITUTO ____________________

SEZIONE STACCATA DI ____________________

COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI ATTIVITÀ ESPLETATA *	PERIODO DI ATTIVITÀ ESPLETATA DAL ... AL ...

*

1 - Progettazione lavori cantierati
2 - Direzione lavori in cantieri temporanei o mobili
3 - Assistenza tecnica nei cantieri temporanei
4 - Altro (specificare il servizio di appartenenza)

A4

Decreto legislativo n 494 del 14 agosto 1996 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Elenco del personale NON avente i requisiti di cui all'art. 10: personale di varie qualifiche, NON avente funzioni di coordinatore, che espleta attività di progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica per cantieri temporanei o mobili.

ISTITUTO ______________________________

SEZIONE STACCATA DI ______________________________

COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI ATTIVITÀ ESPLETATA *	PERIODO DI ATTIVITÀ ESPLETATA DAL ... AL ...

*

1 - Progettazione lavori cantierati
2 - Direzione lavori in cantieri temporanei o mobili
3 - Assistenza tecnica nei cantieri temporanei
4 - Altro (specificare il servizio di appartenenza)

B1

Decreto legislativo 626/94, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 242/96 "Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

Personale designato per la squadra di prevenzione incendi, emergenza e primo soccorso.

ISTITUTO ______________________________

SEZIONE STACCATA DI ______________________________

COGNOME E NOME	QUALIFICA	LIVELLO	DATA E TIPO DI PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE	SQUADRA DI APPARTENENZA *	VISITA DI IDONEITÀ PSICO-FISICA (SI/NO)	GIÀ SOTTOPOSTO A FORMAZIONE (SI/NO)	PERIODO E DURATA DELLA FORMAZIONE	ISTITUTO O ENTE CHE HA CURATO LA FORMAZIONE

*

1 - Prevenzione incendi
2 - Emergenza
3 - Primo soccorso
4 - Se trattasi di unica squadra

B2

D M. n 569/92, art 10, comma 3 e D P R n 418/95, art 9, commi 2, 3 e 4, recanti norme di sicurezza antincendio in musei, biblioteche ed archivi

Personale che svolge compiti di responsabile tecnico addetto alla sicurezza degli impianti.

ISTITUTO ____________________

SEZIONE STACCATA DI ____________________

COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA	LIVELLO	DATA E TIPO DEL PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE *	GIÀ SOTTOPOSTO A FORMAZIONE (SI/NO)	PERIODO E DURATA DELLA FORMAZIONE	ISTITUTO O ENTE CHE HA CURATO LA FORMAZIONE

*

1 - Designato
2 - Individuato ma non designato formalmente
3 - Non individuato

C1

Decreto legislativo n 626/94, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n 242/96 attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro Art 18, comma 7 - "

D.M. 16/1/1997 contenente i contenuti minimi di formazione obbligatoria dei rappresentanti per la sicurezza. Personale designato o eletto in rappresentanza dei lavoratori.

ISTITUTO ______________________________

SEZIONE STACCATA DI ______________________________

COGNOME E NOME	QUALIFICA	LIVELLO	SIGLA SINDACALE DI APPARTENENZA	TIPO DI ELEZIONE *	GIÀ SOTTOPOSTO A FORMAZIONE (SÌ/NO)	PERIODO E DURATA DELLA FORMAZIONE	ISTITUTO O ENTE CHE HA CURATO LA FORMAZIONE

*

1 - Designazione provvisoria
2 - Designazione definitiva
3 - Elezione diretta

D1

Gestione dei sistemi di sicurezza

Personale di custodia che svolge attività di controllo ed uso dei sistemi di sicurezza.

ISTITUTO ____________________

SEZIONE STACCATA DI ____________________

COGNOME E NOME	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI IMPIANTO *	ATTIVITÀ ESPLETATA DAL ... AL ...	GIÀ SOTTOPOSTO A FORMAZIONE (SÌ/NO)	PERIODO E DURATA DELLA FORMAZIONE	ISTITUTO O ENTE CHE HA CURATO LA FORMAZIONE

*
1 - Antifurto
2 - Anti-intrusione
3 - Altro (specificare)

97A4168

D2

Controllo funzionale, gestionale e manutentivo degli impianti

Personale che svolge, in qualità di "preposto", compiti di controllo funzionale per la gestione degli impianti.

ISTITUTO ____________________

SEZIONE STACCATA DI ____________________

COGNOME E NOME	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI IMPIANTO *	ATTIVITÀ ESPLETATA DAL ... AL ...	GIÀ SOTTOPOSTO A FORMAZIONE (SÌ/NO)	PERIODO E DURATA DELLA FORMAZIONE	ISTITUTO O ENTE CHE HA CURATO LA FORMAZIONE

*

1 - Termico
2 - Condizionamento
3 - Ascensori
4 - Altro (specificare)

97A4168

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 22 maggio 1997, n. AIPA/CR/15.

Aggiornamento della classificazione dei prodotti e servizi informatici (circolare 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4 - allegato 1).

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Corte dei conti

Con circolare 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4, sono state fornite, da parte di questa autorità, direttive circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo n.39/1993, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni, sugli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

In allegato alla circolare citata è stato proposto uno schema di classificazione dei prodotti e servizi informatici da utilizzare nella scheda informativa di sintesi da allegare alle richieste di parere sugli schemi di contratto.

A seguito della raccomandazione CEE del 30 luglio 1996, che invita le amministrazioni della Comunità a utilizzare la classificazione per gli appalti pubblici «Common Procurement Vocabulary» (CPV) per descrivere le voci dei beni e servizi oggetto di contratti, si invitano le amministrazioni ad adottare la classificazione CPV anche ai fini della codifica dei beni e servizi nella scheda informativa di sintesi.

In allegato 1 è riportata la classificazione CPV limitatamente ai beni e servizi informatici.

In allegato 2 è riportata una tabella di raffronto tra la classificazione CPV ora indicata e quella a suo tempo proposta con circolare 24 marzo 1994, AIPA/CR/4.

ALLEGATO 1

Classificazione beni e servizi informatici CPV

DIVISIONE 30 - MACCHINE PER UFFICIO (3001) ED ELABORATORI ELETTRONICI (3002)

30020000-5 Elaboratori elettronici e altre apparecchiature informatiche
30021000-2 Macchine calcolatrici e loro parti e accessori
30021100-3 Macchine automatiche, analogiche o ibride, per l'elaborazione dati
30021200-4 Macchine digitali per l'elaborazione dati con unità di ingresso e di uscita
30021210-7 Unità centrali di elaborazione dati
30021220-0 Minielaboratori
30021230-3 Elaboratori personali e stazioni di lavoro
30021231-0 Agende elettroniche, laptop e altri elaboratori personali portatili (PC)
30021232-7 Desktop e altri elaboratori personali non portatili (PCs)
30021233-4 Stazioni di lavoro
30021300-5 Unità digitali per l'elaborazione dati con memoria e unità di ingresso o di uscita
30021310-8 Server
30021311-5 Server di rete
30021319-1 Server per stampanti e altri server n.c.a.
30021390-2 Unità centrali e altre unità di elaborazione con una o due unità di memoria, di ingresso o di uscita n.c.a.
30021400-6 Unità di ingresso o di uscita n.c.a.
30021410-9 Unità di ingresso n.c.a.
30021411-6 Tastiere per elaboratori
30021413-0 Mouse, leve di comando e sfere a traccia
30021414-7 Penne luminose
30021419-2 Tavole grafiche e altri dispositivi di input
30021430-5 Stampanti e tracciatori di grafici
30021431-2 Stampanti laser
30021432-9 Stampanti a matrice
30021437-4 Stampanti grafiche a colori e altre stampanti n.c.a.
30021438-1 Tracciatori di grafici
30021490-3 Tastiere Braille e altre unità di uscita n.c.a.
30021500-7 Unità di memoria
30021540-9 Unità di memoria a dischi magnetici
30021541-6 Lettori di dischetti
30021542-3 Lettori di dischi rigidi
30021560-5 Lettori di dischi ottici
30021570-8 Svolgitori in continuo e altre unità di memoria a dischi magnetici
30021590-4 Altre unità di memoria n.c.a.
30021591-1 Cartucce di polizze di caratteri per stampanti
30021599-7 Unità di memoria a schede magnetiche e altre unità di memoria n.c.a.
30021600-8 Lettori ottici o magnetici; macchine per elaborazione dati n.c.a.
30021610-1 Lettori ottici
30021611-8 Scanner per uso informatico
30021619-4 Lettori di codici a barre e altri lettori ottici n.c.a.
30021620-4 Lettori di schede magnetiche e altri lettori magnetici n.c.a.
30021690-5 Lettori di schede perforate e altre macchine per elaborazione dati n.c.a.
30021700-9 Parti e accessori di elaboratori
30021702-3 Tappetini per mouse
30021703-0 Memorie di transito
30021708-5 Interfacce di rete
30021709-2 Porte e altre attrezzature o accessori per elaboratori n.c.a.
30029000-8 Servizi di installazione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche

DIVISIONE 72 - SERVIZI INFORMATICI E ALTRI SERVIZI CONNESSI

72000000-5 Servizi informatici e altri servizi connessi
72100000-6 Servizi di consulenza per attrezzature informatiche
72101000-3 Servizi di consulenza per attrezzature informatiche
72101010-6 Servizi di consulenza per la scelta di attrezzature informatiche
72101020-9 Servizi di consulenza per il ripristino di attrezzature informatiche
72101030-2 Servizi di gestione di imprese di installazione di attrezzature informatiche
72101040-5 Servizi di consulenza per la configurazione di una stazione informatica
72101050-8 Servizi di consulenza per prove di accettazione di attrezzature informatiche
72101090-0 Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature informatiche n.c.a.
72200000-7 Servizi di consulenza e fornitura di software

Codice	Descrizione
72201000-4	Pacchetti di software e altri mezzi di supporto dati del tipo utilizzato nelle apparecchiature di elaborazione elettronica di dati
72201010-7	Software di sistema e di utilità
72201011-4	Software di sistemi operativi
72201012-1	Software di gestione rete
72201013-8	Compilatori di linguaggio
72201014-5	Software di spurgo
72201015-2	Software di emulazione
72201016-9	Software di spool di stampa
72201017-6	Software di compressione dati
72201018-3	Software antivirus e altri software di protezione del sistema
72201019-0	Software di gestione della memoria e altri software di sistema e di utilità n.c.a.
72201020-0	Pacchetti di software di elaborazione transazionale
72201030-3	Software per grafici
72201031-0	Software per progettazione assistita da elaboratore
72201032-7	Software per disegno e pittura
72201033-4	Software di mappatura digitale
72201039-6	Software per il riconoscimento ottico dei caratteri e altro software per il trattamento delle immagini n.c.a.
72201040-6	Software per il trattamento testi e editoria da tavolo
72201050-9	Software di trattamento numerico
72201051-6	Software di fogli elettronici e software affini
72201052-3	Software per statistica
72201059-2	Software per contabilità e altri trattamenti numerici n.c.a.
72201060-2	Software per banche di dati
72201070-5	Software per comunicazioni
72201080-8	Software per la gestione di progetti e altri pacchetti software n.c.a.
72201090-1	Altri mezzi di supporto dati, esclusi i software
72202000-1	Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
72202100-2	Servizi di programmazione di software di sistema e altri software personalizzati
72202200-3	Servizi di programmazione di software applicativi
72203000-8	Servizi di consulenza e altri servizi per software
72203100-9	Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
72203110-2	Servizi di consulenza per analisi economiche
72203120-5	Servizi di revisione e programmazione strategica di sistemi o tecnologie dell'informazione
72203121-2	Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell'informazione
72203122-9	Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell'informazione
72203130-8	Servizi di revisione dei requisiti delle tecnologie dell'informazione
72203140-1	Servizi di consulenza per la gestione di progetti
72203141-8	Servizi di programmazione della messa in opera di sistemi
72203142-5	Servizi di programmazione dell'assicurazione di qualità dei sistemi
72203149-4	Servizi di consulenza per la gestione di progetti n.c.a.
72203150-4	Servizi di valutazione e revisione dell'assicurazione di qualità dei sistemi
72203160-7	Servizi di consulenza per prove di accettazione di software di sistema
72203170-0	Servizi di consulenza per l'analisi di dati
72203190-6	Servizi di integrazione software/hardware, altri servizi di consulenza per sistemi e assistenza tecnica n.c.a.
72203200-0	Servizi di sviluppo di software personalizzati
72203210-3	Sviluppo di software per usi militari
72203290-7	Sviluppo di software per trattamento transazionale e di altri software personalizzati n.c.a.
72203300-1	Servizi di analisi e programmazione di sistemi
72203310-4	Servizi di specificazione di obiettivi per progetti critici
72203320-7	Servizi di modellizzazione di progetti
72203330-0	Servizi di programmazione
72203340-3	Servizi di prototipazione
72203390-8	Altri servizi contrattuali di analisi di sistemi e di programmazione n.c.a.
72203400-2	Servizi di manutenzione e assistenza sistemi
72203410-5	Servizi di ripristino di programmi
72203420-8	Servizi di archivio e di salvaguardia
72203430-1	Servizi di assistenza informatica e altri servizi di supporto e manutenzione di software applicativi
72203490-9	Servizi di prova di software e altri servizi di manutenzione di software n.c.a.
72203500-3	Altri servizi professionali
72203510-6	Elaborazione di accordi sul livello di assistenza
72203590-0	Altri servizi professionali n.c.a.
72300000-8	Servizi di trattamento dati
72301000-5	Servizi di gestione di attrezzature informatiche
72301010-8	Servizi di gestione di attrezzature informatiche comprendenti il loro funzionamento
72301020-1	Servizi di gestione di attrezzature informatiche per lo sviluppo di sistemi informatici
72301030-4	Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici
72302000-2	Servizi di trattamento dati
72302100-3	Servizi di trattamento dati e tabulazione
72302110-6	Servizi di conversione dati
72302120-9	Servizi di trattamento a lotti
72302190-0	Servizi di sistemi a divisione di tempo e altri servizi di trattamento dati e tabulazione n.c.a.
72302200-4	Servizi di alimentazione dati
72302300-5	Altri servizi di trattamento elettronico
72302310-8	Servizi di preparazione dati
72302390-2	Servizi di riconoscimento ottico dei caratteri e altri servizi di trattamento elettronico n.c.a.
72400000-9	Servizi di banche di dati
72401000-6	Servizi di banche di dati
72401010-9	Servizi di fornitura di dati
72401020-2	Servizi di gestione di dati e altri servizi di banche di dati a valore aggiunto n.c.a.
72500000-0	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio, contabilità e trattamento elettronico
72501000-7	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio, contabilità e trattamento elettronico
72501100-8	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio e contabilità
72501110-1	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio e contabilità
72501111-8	Servizi di manutenzione e riparazione di distributori automatici di biglietti
72501112-5	Servizi di manutenzione e riparazione di macchine per l'obliterazione di biglietti
72501113-2	Servizi di manutenzione e riparazione di macchine reprografiche
72501119-4	Servizi di manutenzione e riparazione di calcolatori e altri macchinari per ufficio e contabilità n.c.a.
72501200-9	Servizi di manutenzione e riparazione di elaboratori elettronici
72501210-2	Servizi di manutenzione e riparazione di unità centrali di elaborazione
72501220-5	Servizi di manutenzione e riparazione di minicalcolatori
72501230-8	Servizi di manutenzione e riparazione di calcolatori personali
72501240-1	Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di reti informatiche
72501290-6	Servizi di manutenzione e riparazione di unità periferiche e relativi accessori n.c.a.
72600000-1	Altri servizi connessi all'informatica
72601000-8	Altri servizi connessi all'informatica

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA LA CLASSIFICAZIONE PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY) CON I CORRISPONDENTI CODICI DELLA CIRCOLARE 24 MARZO 1994, N. AIPA/CR/4)

Classificazione beni e servizi informatici CPV (Common Procurement Vocabulary) Divisione 30 - elaboratori elettronici (3002)		Circ. 24 marzo 1994 n. AIPA/CR/94 Prodotti hardware (30.02.0)
30020000-5	Elaboratori elettronici e altre apparecchiature informatiche	
30021000-2	Macchine calcolatrici e loro parti e accessori	
30021100-3	Macchine automatiche, analogiche o ibride, per l'elaborazione dati	
30021200-4	Macchine digitali per l'elaborazione dati con unità di ingresso e di uscita	
30021210-7	Unità centrali di elaborazione dati	13.00 grandi sistemi
30021220-0	Minielaboratori	13.10 mini sistemi
30021230-3	Elaboratori personali e stazioni di lavoro	
30021231-0	Agende elettroniche, laptop e altri elaboratori personali portatili (PC)	12.03 personal computers portatili
30021232-7	Desktop e altri elaboratori personali non portatili (PCs)	12.09 personal computers non portatili
30021233-4	Stazioni di lavoro	12.01 workstations
30021300-5	Unità digitali per l'elaborazione dati con memoria e unità di ingresso o di uscita	
30021310-8	Server	
30021311-5	Server di rete	
30021319-1	Server per stampanti e altri server n.c.a.	
30021390-2	Unità centrali e altre unità di elaborazione con una o due unità di memoria, di ingresso o di uscita n.c.a.	
30021400-6	Unità di ingresso o di uscita n.c.a.	14.79 Altre unità di entrata e di uscita
30021410-9	Unità di ingresso n.c.a.	14.50 Unità di entrata: scanner, digitalizzatori
30021411-6	Tastiere per elaboratori	
30021413-0	Mouse, leve di comando e sfere a traccia	
30021414-7	Penne luminose	
30021419-2	Tavole grafiche e altri dispositivi di input	
30021430-5	Stampanti e tracciatori di grafici	14.30 Unità di uscita: stampanti e plotter
30021431-2	Stampanti laser	
30021432-9	Stampanti a matrice	
30021437-4	Stampanti grafiche a colori e altre stampanti n.c.a.	
30021438-1	Tracciatori di grafici	
30021490-3	Tastiere Braille e altre unità di uscita n.c.a.	14.73 Schermi video (monitor) 14.78 Terminali video
30021500-7	Unità di memoria	
30021540-9	Unità di memoria a dischi magnetici	15.55 Unità di memoria a dischi magnetici
30021541-6	Lettori di dischetti	
30021542-3	Lettori di dischi rigidi	
30021560-5	Lettori di dischi ottici	15.57 Unità di memoria a dischi ottici
30021570-8	Svolgitori in continuo e altre unità di memoria a dischi magnetici	15.70 Unità di memoria a nastri
30021590-4	Altre unità di memoria n.c.a.	15.30 Unità di memoria centrali 15.90 Altre unità di memoria
30021591-1	Cartucce di polizze di caratteri per stampanti	
30021599-7	Unità di memoria a schede magnetiche e altre unità di memoria n.c.a.	
30021600-8	Lettori ottici o magnetici; macchine per elaborazione dati n.c.a.	16.00 Altre apparecchiature hw
30021610-1	Lettori ottici	
30021611-8	Scanner per uso informatico	

	Classificazione beni e servizi informatici CPV (Common Procurement Vocabulary) Divisione 30 - Elaboratori elettronici (3002)	Circ. 24 marzo 1994 n. AIPA/CR/1994 Prodotti hardware (30.02.0)
30021619-4	Lettori di codici a barre e altri lettori ottici n.c.a.	
30021620-4	Lettori di schede magnetiche e altri lettori magnetici n.c.a.	
30021690-5	Lettori di schede perforate e altre macchine per elaborazione dati n.c.a.	
30021700-9	Parti e accessori di elaboratori17.00 Parti ed accessori30021702-3	Tappetini per mouse
30021703-0	Memorie di transito	
30021708-5	Interfacce di rete	
30021709-2	Porte e altre attrezzature o accessori per elaboratori n.c.a.	
30029000-8	Servizi di installazione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	90.00 Installazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica 20.00 Sistemi e componenti per reti locali 30.00 Sistemi e componenti per reti geografiche

	Divisione 72 - Servizi informatici e altri servizi connessi	Prodotti software (72) Servizi (72)
72000000-5	Servizi informatici e altri servizi connessi	
72100000-6	Servizi di consulenza per attrezzature informatiche	
72101000-3	Servizi di consulenza per attrezzature informatiche	
72101010-6	Servizi di consulenza per la scelta di attrezzature informatiche	
72101020-9	Servizi di consulenza per il ripristino di attrezzature informatiche	
72101030-2	Servizi di gestione di imprese di installazione di attrezzature informatiche	
72101040-5	Servizi di consulenza per la configurazione di una stazione informatica	
72101050-8	Servizi di consulenza per prove di accettazione di attrezzature informatiche	
72101090-0	Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature informatiche n.c.a.	
72200000-7	Servizi di consulenza e fornitura di software	
72201000-4	Pacchetti di software e altri mezzi di supporto dati del tipo utilizzato nelle apparecchiature di elaborazione elettronica di dati	20.0.21.1 Software di base 20.0.21.2 Strumenti di sviluppo (application development tools) 20.0.22 Soluzioni applicative
72201010-7	Software di sistema e di utilità	
72201011-4	Software di sistemi operativi	
72201012-1	Software di gestione rete	
72201013-8	Compilatori di linguaggio	
72201014-5	Software di spurgo	
72201015-2	Software di emulazione	
72201016-9	Software di spool di stampa	
72201017-6	Software di compressione dati	
72201018-3	Software antivirus e altri software di protezione del sistema	
72201019-0	Software di gestione della memoria e altri software di sistema e di utilità n.c.a.	
72201020-0	Pacchetti di software di elaborazione transazionale	
72201030-3	Software per grafici	
72201031-0	Software per progettazione assistita da elaboratore	
72201032-7	Software per disegno e pittura	
72201033-4	Software di mappatura digitale	
72201039-6	Software per il riconoscimento ottico dei caratteri e altro software per il trattamento delle immagini n.c.a.	
72201040-6	Software per il trattamento testi e editoria da tavolo	
72201050-9	Software di trattamento numerico	
72201051-6	Software di fogli elettronici e software affini	
72201052-3	Software per statistica	
72201059-2	Software per contabilità e altri trattamenti numerici n.c.a.	
72201060-2	Software per banche di dati	
72201070-5	Software per comunicazioni	
72201080-8	Software per la gestione di progetti e altri pacchetti software n.c.a.	
72201090-1	Altri mezzi di supporto dati, esclusi i software	
72202000-1	Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti	
72202100-2	Servizi di programmazione di software di sistema e altri software personalizzati	
72202200-3	Servizi di programmazione di software applicativi	
72203000-8	Servizi di consulenza e altri servizi per software	
72203100-9	Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica	20.0.31 Consulenza in materia di sistemi e aspetti tecnici
72203110-2	Servizi di consulenza per analisi economiche	

	Divisione 72 - Servizi informatici e altri servizi connessi	Prodotti software (72) Servizi (72)
72203120-5	Servizi di revisione e programmazione strategica di sistemi o tecnologie dell'informazione	
72203121-2	Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell'informazione	
72203122-9	Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell'informazione	
72203130-8	Servizi di revisione dei requisiti delle tecnologie dell'informazione	
72203140-1	Servizi di consulenza per la gestione di progetti	
72203141-8	Servizi di programmazione della messa in opera di sistemi	
72203142-5	Servizi di programmazione dell'assicurazione di qualità dei sistemi	
72203149-4	Servizi di consulenza per la gestione di progetti n.c.a.	
72203150-4	Servizi di valutazione e revisione dell'assicurazione di qualità dei sistemi	
72203160-7	Servizi di consulenza per prove di accettazione di software di sistema	
72203170-0	Servizi di consulenza per l'analisi di dati	
72203190-6	Servizi di integrazione software/hardware, altri servizi di consulenza per sistemi e assistenza tecnica n.c.a.	
72203200-0	Servizi di sviluppo di software personalizzati	20.0.32 Sviluppo di software personalizzato (custom software)
72203210-3	Sviluppo di software per usi militari	
72203290-7	Sviluppo di software per trattamento transazionale e di altri software personalizzati n.c.a.	
72203300-1	Servizi di analisi e programmazione di sistemi	20.0.33 Servizi di analisi e di programmazione di sistemi
72203310-4	Servizi di specificazione di obiettivi per progetti critici	
72203320-7	Servizi di modellizzazione di progetti	
72203330-0	Servizi di programmazione	
72203340-3	Servizi di prototipazione	
72203390-8	Altri servizi contrattuali di analisi di sistemi e di programmazione n.c.a.	
72203400-2	Servizi di manutenzione e assistenza sistemi	20.0.34 Manutenzione delle applicazioni software
72203410-5	Servizi di ripristino di programmi	
72203420-8	Servizi di archivio e di salvaguardia	
72203430-1	Servizi di assistenza informatica e altri servizi di supporto e manutenzione di software applicativi	
72203490-9	Servizi di prova di software e altri servizi di manutenzione di software n.c.a.	
72203500-3	Altri servizi professionali	20.0.36 Formazione e addestramento 20.0.35 Altri servizi professionali
72203510-6	Elaborazione di accordi sul livello di assistenza	
72203590-0	Altri servizi professionali n.c.a.	
72300000-8	Servizi di trattamento dati	
72301000-5	Servizi di gestione di attrezzature informatiche	30.0.10 Gestione di sistemi di elaborazione dati (facilities management)
72301010-8	Servizi di gestione di attrezzature informatiche comprendenti il loro funzionamento	
72301020-1	Servizi di gestione di attrezzature informatiche per lo sviluppo di sistemi informatici	
72301030-4	Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici	
72302000-2	Servizi di trattamento dati	30.0.21 Elaborazione di dati
72302100-3	Servizi di trattamento dati e tabulazione	
72302110-6	Servizi di conversione dati	
72302120-9	Servizi di trattamento a lotti	
72302190-0	Servizi di sistemi a divisione di tempo e altri servizi di trattamento dati e tabulazione n.c.a.	
72302200-4	Servizi di alimentazione dati	30.0.22 Immissione dati
72302300-5	Altri servizi di trattamento elettronico	30.0.23 Altri servizi di elaborazione dati
72302310-8	Servizi di preparazione dati	
72302390-2	Servizi di riconoscimento ottico dei caratteri e altri servizi di trattamento elettronico n.c.a.	
72400000-9	Servizi di banche di dati	40.0.10 Servizi di banche dati
72401000-6	Servizi di banche di dati	
72401010-9	Servizi di fornitura di dati	
72401020-2	Servizi di gestione di dati e altri servizi di banche di dati a valore aggiunto n.c.a.	
72500000-0	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio, contabilità e trattamento elettronico	50.0.12 Manutenzione hardware
72501000-7	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio, contabilità e trattamento elettronico	
72501100-8	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio e contabilità	
72501110-1	Servizi di manutenzione e riparazione di macchinari per ufficio e contabilità	
72501111-8	Servizi di manutenzione e riparazione di distributori automatici di biglietti	
72501112-5	Servizi di manutenzione e riparazione di macchine per l'obliterazione di biglietti	
72501113-2	Servizi di manutenzione e riparazione di macchine reprografiche	

Divisione 72 - Servizi informatici e altri servizi connessi		Prodotti software (72) Servizi (72)
72501119-4	Servizi di manutenzione e riparazione di calcolatori e altri macchinari per ufficio e contabilità n.c.a.	
72501200-9	Servizi di manutenzione e riparazione di elaboratori elettronici	
72501210-2	Servizi di manutenzione e riparazione di unità centrali di elaborazione	
72501220-5	Servizi di manutenzione e riparazione di minicalcolatori	
72501230-8	Servizi di manutenzione e riparazione di calcolatori personali	
72501240-1	Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di reti informatiche	
72501290-6	Servizi di manutenzione e riparazione di unità periferiche e relativi accessori n.c.a.	
72600000-1	Altri servizi connessi all'informatica	60.2.10 Altri servizi connessi all'informatica
72601000-8	Altri servizi connessi all'informatica	

97A4169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente i *referendum* popolari per l'abrogazione di norme sui concorsi unici nazionali, sul controllo statale degli atti amministrativi delle regioni, sui segretari comunali e provinciali, sui controlli degli atti amministrativi degli enti locali.

Con ordinanza in data 26 maggio 1997, l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato — a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 — che non hanno più corso le operazioni relative ai *referendum* popolari, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997, concernenti rispettivamente l'abrogazione di norme relative:

1) ai concorsi unici nazionali nelle pubbliche amministrazioni;

2) al controllo statale sugli atti amministrativi delle regioni;

3) ai segretari comunali e provinciali;

4) ai controlli sugli atti amministrativi degli enti locali.

97A4324

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'art. 10 del MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970 (modifica dell'art. 10), firmato a Roma il 27 settembre 1990.

Il giorno 1° aprile 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'emandato art. 10 del MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970 (modifica dell'art. 10), firmato a Roma il 27 settembre 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 6 marzo 1996, n. 139, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.

In conformità alla clausola di entrata in vigore l'emendato articolo 10 è entrato in vigore in data 16 aprile 1997, mentre il MOU è entrato in vigore in data 27 settembre 1990, cioè al momento della firma.

97A4243

Rilascio di exequatur

In data 9 maggio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. German Dorokhin, console della Federazione russa a Genova.

97A4244

Autorizzazione al Governo della Repubblica popolare cinese ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 30 aprile 1997, n. 1811, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 7 maggio 1997, il Governo della Repubblica popolare cinese è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in via Nepal numeri 26-30, da destinare a sede dell'ufficio culturale della rappresentanza.

97A4245

Autorizzazione al Governo della Repubblica federale di Germania ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 21 aprile 1997, n. 1807, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 6 maggio 1997, il Governo della Repubblica federale di Germania è stato autorizzato ad accettare l'eredità lasciata in suo favore dal cittadino tedesco Kornblum Wolfgang Helmut, consistente in un appartamento sito in Genova, via Vallechiara, n. 4.

97A4246

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto Faenza.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origne e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Colli Bolognesi Classico» tipologia Pignoletto ha epresso parere favorevole al suo accoglimerto proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data d pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» accompagnata dalla specificazione «Classico» e dal riferimento al nome di vitigno Pignoletto, in seguito denominata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dell'omonimo vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni Pinot Bianco, Riesling Italico, trebbiano Romagnolo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio dl Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia dl Modena.

Tale zona è così delimitata: partendo sulla s.s. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno a Zola Predosa segue verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Prosegue lungo la s.s. n. 569 in direzione sud-ovest sino ad intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre a sinistra la strada comunale via Moniticelli in direzione sud-ovest sino ad incontrare il rio Baldo. Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino ad incontrare il confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle. Segue verso est il confine provinciale sino al punto in cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle. Segue il confine comunale in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello di Serravalle fino ad incrociare la strada comunale via rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest sino ad immettersi sulla strada vicinale via S. Michele imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco. Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l'incrocio con via Farnè sulla quale procede fino alla località La Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a immettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino ad incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Collina nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano.

All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i Comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio tra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la località Ducentola che segue sino a riscenderlo in località Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa fino ad intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla trada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi scendere lungo via Mulino imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino ad incrociare il confine comunale di Monte S. Pietro. Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle segue verso est il confine comunale di Zola Predosa sino ad incrociare via Monte Capra, prosegue per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, gira a sinistra giungendo in località Mongardino. Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud-est sino ad incrociare la s.s n. 64 si percorre verso nord detta statale sino ad incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, prosegue per la via Tizzano sino ad incontrare il confine comunale di Zola Predosa. Prosegue lungo detto confine verso nord sino ad incontrare la strada statale n. 569 da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti debbono, pertanto venire esclusi, i vigneti ubicati in terreni molto umidi, di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

La densità minima di ceppi deve essere per i nuovi impianti di almeno 2500 viti per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, deve essere di t 9.

La resa massima di uva in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'uva destinata alla vinificazione deve assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.

Art. 5.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dalla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».

La resa massima dell'uva in vino finito per il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, non deve essere superiore al 65%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro, con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% (è ammesso un tenore zuccherino massimo di 6 gr./l.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, può essere immesso al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, sono consentite le specificazioni «secco» o «asciutto» soltanto se il tenore in zuccheri riduttori non è superiore a 4 grammi per litro.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza della normativa vigente in materia.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, deve essere immessa al consumo in bottiglia di vetro del tipo bordolose di capacità non superiore a litri 1,5 con tappo raso di sughero.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A4183

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.235.XVJ (1172) dell'11 aprile 1997 l'esplosivo denominato «Tutagex 331», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è classificato nella seconda categoria gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

97A4249

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 maggio 1997

Dollaro USA	1686,06
ECU	1929,36
Marco tedesco	990,64
Franco francese	293,18
Lira sterlina	2762,27
Fiorino olandese	880,36
Franco belga	47,985
Peseta spagnola	11,693
Corona danese	260,01
Lira irlandese	2542,07
Dracma greca	6,184
Escudo portoghese	9,784
Dollaro canadese	1223,64
Yen giapponese	14,511
Franco svizzero	1191,56
Scellino austriaco	140,74
Corona norvegese	237,93
Corona svedese	218,60
Marco finlandese	328,41
Dollaro australiano	1285,96

97A4325

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65-66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di ingegneria:

analisi numerica - settore scientifico disciplinare A04A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

97A4252

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65-66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare P01A - Economia politica - Disciplina «Economia politica».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A4253

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65-66 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di ruolo di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di ingegneria:

settore disciplinare: A02A «Analisi matematica» - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4254

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria - Sede di Como:

informatica grafica - (settore scientifico disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al Preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A4255

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189